

VENERDÌ 06 MAGGIO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Opzione cessione bonus edilizi: dal 9 al 13 maggio è possibile sostituire o annullare le comunicazioni inviate - pag. 2
- ACE innovativa e ordinaria: dati separati nel quadro RS di Redditi - pag. 4

LAVORO E PREVIDENZA

- PEPP: approvato il decreto per l'accesso al nuovo prodotto pensionistico europeo - pag. 13
- Congedo matrimoniale: regole, casi particolari e divieto di licenziamento - pag. 15

FINANZIAMENTI

- 110%, bonus 200 euro e trasporti, fondo imprese agricole: le correzioni al decreto Aiuti - pag. 22

IMPRESA

- Codice della crisi d'impresa: come cambia il concordato con liquidazione del patrimonio - pag. 29

BILANCIO E CONTABILITÀ

- Enti del Terzo settore: linee guida per la revisione del bilancio - pag. 35

IN EVIDENZA

Opzione cessione bonus edilizi: dal 9 al 13 maggio è possibile sostituire o annullare le comunicazioni inviate

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi e Milano

Chi ha optato per la cessione dei bonus edilizi può inviare - dal 9 al 13 maggio 2022 - comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 e le spese del 2021. Inoltre, sempre entro la stessa data è possibile ritrasmettere le comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022 per risolvere alcune difficoltà segnalate dai contribuenti.

Arriva dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 5 maggio 2022, n. 21/E, un'importante precisazione in merito alla comunicazione relativa all'opzione per la **cessione dei crediti** derivanti dai bonus edilizi, scaduta lo scorso 29 aprile.

Da più parti era stato segnalato che, a ridosso della scadenza, si erano avuti alcuni **problemi**, sia in ordine alla trasmissione dei dati

sia in merito alla possibilità di correggerli o annullarli.

Da ultimo, il neo presidente dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, **Elbano De Nuccio**, con una dichiarazione rilasciata nel pomeriggio del 5 maggio, ha dichiarato che "alcune problematiche emerse in questi giorni stanno creando disagio ai professionisti. Consapevole che l'Agenzia

110%, bonus 200 euro e trasporti, fondo imprese agricole: le correzioni al decreto Aiuti

di Daniele Virgillito - Dottore di ricerca in economia aziendale e Dottore commercialista in Catania e Roma

Il Consiglio dei Ministri del 5 maggio torna sul decreto Aiuti varando un nuovo bonus da 60 euro per gli abbonati ai mezzi pubblici e facilitando la cedibilità dei crediti d'imposta. Nella seconda versione del decreto Aiuti varia anche il contenuto di alcune misure chiave come il bonus da 200 euro per lavoratori, pensionati e disoccupati, accelerandone l'erogazione e ampliandone la platea dei beneficiari. Altresì, si istituisce un credito d'imposta per il 2022 e il 2023 per le sale cinematografiche, nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento, e un fondo per le aziende agricole per la richiesta di contributi a fondo perduto.

L'era dei bonus e superbonus pareva sgretolarsi e invece tra un restyling e un altro il Consiglio dei Ministri vara un nuovo **bonus da 60 euro per gli abbonati ai mezzi pubblici**, per lavoratori e studenti, con un reddito che non superi i **35mila euro** e facilita la cedibilità

dei crediti.

Il nuovo testo del decreto si dipana in 59 articoli, è particolarmente complesso sia sul piano tecnico che rispetto alle coperture ed ha lo scopo, mediando tra le richieste dei partiti, di dare contenuto tecnico al precedente articolato.

Fisco

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Opzione cessione bonus edilizi: dal 9 al 13 maggio è possibile sostituire o annullare le comunicazioni inviate

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi e Milano

Chi ha optato per la cessione dei bonus edilizi può inviare - dal 9 al 13 maggio 2022 - comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 e le spese del 2021. Inoltre, sempre entro la stessa data è possibile ritrasmettere le comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022 per risolvere alcune difficoltà segnalate dai contribuenti.

Arriva dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 5 maggio 2022, n. 21/E, un'importante precisazione in merito alla comunicazione relativa all'opzione per la **cessione dei crediti** derivanti dai bonus edilizi, scaduta lo scorso 29 aprile.

Da più parti era stato segnalato che, a ridosso della scadenza, si erano avuti alcuni **problemi**, sia in ordine alla trasmissione dei dati sia in merito alla possibilità di correggerli o annullarli.

Da ultimo, il neo presidente dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, **Elbano De Nuccio**, con una dichiarazione rilasciata nel pomeriggio del 5 maggio, ha dichiarato che "alcune problematiche emerse in questi giorni stanno creando disagio ai professionisti. Consapevole che l'Agenzia delle Entrate è a conoscenza di queste difficoltà, sarebbe importante ricevere un segnale che possa rassicurare i commercialisti sulla vicina risoluzione del problema".

L'Agenzia, quindi, prendendo atto di tali **criticità**, è intervenuta con la risoluzione n. 21/E/2022 aprendo una **finestra temporale, dal 9 al 13 maggio 2022**, per permettere ai contribuenti di rimediare a tutte quelle situazioni problematiche che si sono verificate.

Per capire meglio di cosa si tratta vale la pena di riassumere brevemente l'adempimento in discussione.

Comunicazione delle opzioni

L'adempimento è quello contenuto nell'art. 121 del D.L. n. 34/2020 che stabilisce l'invio di una comunicazione se si opta per la **cessione del credito** o lo **sconto sul corrispettivo** relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Come previsto dal decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 (da 4 a 9 rate a seconda del tipo di detrazione), la comunicazione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi

eseguiti sulle parti comuni degli edifici, doveva essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle Entrate **entro il 29 aprile 2022**.

Leggi anche 110% e bonus casa: comunicazione delle opzioni entro il 29 aprile

Inoltre, con una successiva modifica contenuta nel decreto Energia (D.L. n. 17/2022) è stato disposto che i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al suddetto termine, ma comunque entro il **15 ottobre 2022** (più precisamente 17 ottobre in quanto il 15 cade di sabato).

Leggi anche 110% e bonus edilizi minori: date differenziate per le comunicazioni delle opzioni

Molti contribuenti che si sono cimentati con la trasmissione della comunicazione entro il 29 aprile hanno avuto alcuni problemi.

Infatti, anche a causa delle tante modifiche normative che nelle ultime settimane hanno interessato la materia dei bonus edilizi e la possibilità di cederli, sono state **scartate numerose comunicazioni** trasmesse entro la prevista scadenza del 29 aprile 2022.

In altri casi, invece, le comunicazioni inviate e accolte contenevano **errori sostanziali** che determinano l'insorgere di crediti d'imposta non corretti.

A tale proposito, il provvedimento 3 febbraio 2022, che ha definito le modalità operative per l'esercizio dell'opzione, dispone che la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta ed entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Evidentemente, però, i problemi riscontrati sono stati tali da impedire ai contribuenti di adempiere correttamente all'obbligo di legge.

Come è possibile rimediare

L'Agenzia delle entrate ha preso atto di tali problemi, dopo che alcune associazioni di categoria, singoli contribuenti e professionisti avevano chiesto a gran voce un intervento in tal senso.

Infatti, è stata emanata la risoluzione 5 maggio 2022, n. 21/E (cui ha fatto seguito anche un comunicato stampa) con la quale è stato previsto che, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021:

- dal **9 al 13 maggio 2022** è possibile:

a) inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022;

b) ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell'intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa;

- **entro il 13 maggio 2022** devono essere inderogabilmente inviate comunicazioni sostitutive o annulla-

menti di comunicazioni trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022, di cui ai precedenti punti a) e b).

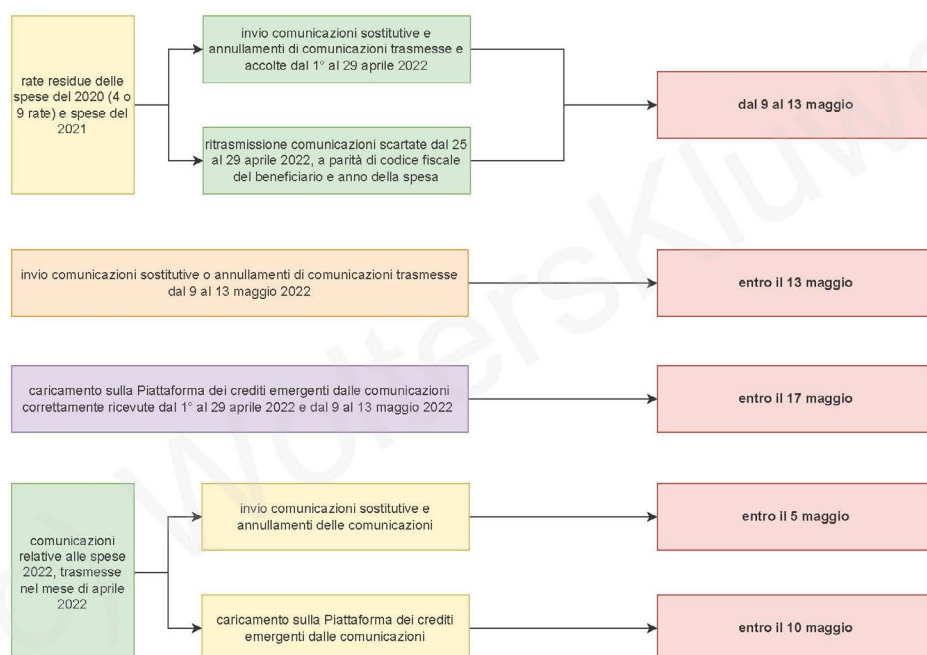
- **entro il 17 maggio 2022**, i crediti emergenti dalle comunicazioni correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest'ultimo periodo, solo se si tratta di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti di cui ai precedenti punti a e b), sono caricati sulla Piattaforma accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari. In tale ultimo caso si applicano le ordinarie regole per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022.

Resta fermo che il caricamento sulla piattaforma dei crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese del 2022, correttamente ricevute nel **mese di aprile 2022**, avviene **entro il 10 maggio 2022**.

Per queste ultime comunicazioni eventuali sostituzioni e annullamenti devono essere trasmessi entro il giorno 5 del mese successivo e quindi **entro il 5 maggio 2022**. Nella grafica che segue si riassume la nuova tempistica come emerge dalla risoluzione n. 21/E/2022.

Opzione cessione e sconto sul corrispettivo bonus edilizi - Tempistica correzioni e annullamenti

Chiarimenti ris. 5 maggio 2022, n. 21/E



Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 5 maggio 2022, n. 21/E

Fisco

Dichiarazioni fiscali 2022

ACE innovativa e ordinaria: dati separati nel quadro RS di Redditi

di Monica Greco - Giornalista, esperta in fiscalità e bilancio

Nel modello Redditi 2022 il nuovo quadro RS accoglie, in maniera separata, l'ACE ordinaria e quella innovativa, introdotta dal decreto Sostegni bis. Alla luce dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate in tema di ACE, fra cui la regola del *pro rata temporis* per i versamenti e l'incidenza delle riserve da rivalutazione, le istruzioni ai modelli Redditi 2022 chiariscono come compilare il nuovo rigo RS112A. Il prospetto accoglie il rendimento nozionale e quello trasformato in credito d'imposta con il "potenziale" credito che, preventivamente riconosciuto dall'Agenzia, potrà essere utilizzato in compensazione, richiesto a rimborso o ceduto.

La disciplina ACE è fra i protagonisti del **modello Redditi SC 2022**, visto che nel corso del 2021 l'istituto è stato oggetto di un'importante modifica con l'introduzione dell'**ACE innovativa** (o super ACE).

La disciplina del meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica (ACE) - che permette di portare in deduzione, ai fini IRES, il rendimento nozionale calcolato sull'incremento del capitale proprio - è stata oggetto di importanti modifiche nel corso del 2021. Le novità si riflettono nel modello dichiarativo Redditi SC 2022 relativo al periodo d'imposta 2021 e, in particolare, nel **quadro RS** oggetto di un importante restyling capace di accogliere la "convivenza" delle due

tipologie di ACE:

- l'**ACE innovativa**, introdotta dal decreto Sostegni bis, calcolata applicando il coefficiente del 15%, per la variazione in aumento del capitale proprio fino a 5 milioni di euro, e valida per il solo anno 2021;

Leggi anche

- [ACE innovativa al 15% per il 2021](#)

- [ACE innovativa con doppio binario agevolativo](#)

- [ACE innovativa 2021: requisiti e adempimenti per la valida fruizione](#)

- l'**ACE ordinaria**, determinata applicando l'1,3% sulla variazione del capitale proprio al 31 dicembre 2021 rispetto a quello al 31 dicembre 2010.



La compilazione del **quadro RS** richiede agli addetti ai lavori un'attenta disamina delle componenti che incidono nel calcolo dell'ACE, visto che gli incrementi e i decrementi del capitale sono stati oggetto di impor-

tanti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e di diverse risposte a specifici interpellati. Tra le tante si segnalano quelle relative alla regola del *pro rata temporis* per i versamenti, per la quale gli incrementi del

capitale proprio del periodo 2021 rilevano **dal primo giorno** dell'esercizio, almeno che non si tratti di **conferimenti** oltre il tetto di 5 milioni di euro per i quali, invece, si procede con il **ragguaglio temporale** - nello specifico, alla data del versamento degli stessi - così come per l'ACE ordinaria; lasciando come unica eccezione alla regola le **società neocostituite nel 2021**. Ma anche, la novità legata all'incidenza delle **riserve da rivalutazione** ai fini dell'ACE innovativa e, precisamente, alla rilevanza della quota parte di "Riserva di Rivalutazione" iscritta nel bilancio 2020 (D.L. n. 104/2020), realizzata nell'esercizio 2021, mediante ammortamento o a seguito di cessione del bene.


Le istruzioni chiariscono, che nel nuovo rigo RS112A nella colonna 1, oltre l'utile 2020 imputato a riserva nel 2021 e i conferimenti in denaro del 2021 non rag-

guagliati ad anno, occorre considerare anche la quota di eventuale riserva da rivalutazione

L'ACE ordinaria e la super ACE introdotta dal decreto Sostegni bis

Il meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica ACE è stato introdotto dall'art. 1, D.L. n. 201/2011 e consente di riconoscere un beneficio fiscale alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva.

In particolare, l'ACE consente di dedurre dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo che corrisponde al **rendimento figurativo** degli incrementi di capitale.



La **legge di Bilancio 2020** (art. 1, comma 287, legge n. 160/2019) aveva **ripristinato** a decorrere dal 2019 l'applicazione del meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica fissando all'1,3% l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

Successivamente il decreto Sostegni bis (art. 19, D.L. n. 73/2021), come specificato nel Dossier di accompagnamento, ha introdotto un **regime transitorio straordinario** della disciplina dell'ACE per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021; e, al contempo, ha stabilito che **nel 2021**, per la variazione in

aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è **pari al 15%**.

Nota bene

Gli incrementi del capitale proprio rilevano ai fini dell'ACE innovativa, a partire **dal primo giorno del periodo d'imposta**.

Con le modifiche apportate alla disciplina, la **deduzione** del **rendimento nozionale** può essere alternativa-mente fruita tramite riconoscimento di un **credito d'imposta** da calcolarsi applicando al rendimento nozionale l'aliquota dell'IRES (di cui all'arti. 77 TUIR)

in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta può essere utilizzato, senza limiti di importo, in **compensazione** oppure può essere chiesto a **rimborso** nella dichiarazione dei redditi nella quale il credito d'imposta va indicato ovvero, in alternativa, può essere **ceduto**, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.

L'Agenzia delle Entrate ha definito (con provvedimento n. 238235/2021) le modalità, i termini di presentazione, il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, nonché le modalità attuative per la cessione dello stesso e approvato il modello di "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta ACE", con le relative istruzioni. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole **comunicazioni ACE**, l'Agenzia comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d'imposta.

Attenzione

In caso di comunicazioni ACE per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D.Lgs. n. 159/2011.

La comunicazione ACE può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ovvero il **30 novembre 2022**. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente

con l'anno solare, la scadenza è fissata all'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo "Data fine periodo d'imposta" del modello stesso.

Il prospetto RS per il calcolo dell'ACE nel modello Redditi SC 2022

Le novità hanno determinato il restyling del modello Redditi SC 2022. La deduzione per capitale investito è accolta nella sezione dedicata del **quadro RS** e, precisamente:

- al rigo **RS112A**, in cui calcolare l'**ACE innovativa**, per le variazioni fino a 5 milioni di euro;
- al rigo **RS113**, in cui determinare l'**ACE ordinaria**, per le variazioni oltre 5 milioni di euro.

Nel quadro è stato inserito il **rigo RS112A**, in cui si dovrà indicare l'importo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio trasformato in credito d'imposta, ai sensi del comma 3 dell'art. 19, D.L. n. 73/2021; invece, la quota "non trasformata" in credito d'imposta dovrà essere sommata al rendimento nozionale relativo all'ACE "ordinaria". Altri campi accoglieranno, invece, il credito d'imposta "potenziale" determinato applicando all'importo del rendimento l'aliquota IRES e quello riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate.

Nel **rigo RS113** dovranno essere indicati i dati dell'ACE ordinaria, considerando che sia i decrementi sia le riduzioni decurtano **prioritariamente** l'importo degli incrementi del capitale proprio rilevanti ai fini dell'ACE innovativa 2021 e per la quota eccedente gli incrementi rilevanti ai fini dell'ACE ordinaria.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)											
VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)											
Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza		Rendimento		Rendimento trasformato	
RS112A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5%	0,00	5A	0,00			0,00
CREDITO D'IMPOSTA											
Potenziale		Spettante		Residuo proc. dichiarazione		Ricevuto		Attribuito		Compensato	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ceduto		Rimborso		Trasparenza/consolidato		Residuo		Riversato			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)											
Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza		Patrimonio netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minor importo		Rendimento		Codice fiscale		Rendimento attribuito		Eccedenza progressiva		Eccedenza non attribuita	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0,00	1,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile		Codice Stato estero					
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Come calcolare l'ACE innovativa nel modello Redditi SC 2022

Ai fini dell'ACE innovativa la determinazione dovrà essere effettuata nel quadro RS e, nello specifico, mediante la compilazione del **rigo RS112A** che prevede: **colonna 1** - l'ammontare degli **incrementi del capita-**

le proprio per il 2021, ovvero:

- conferimenti in denaro e degli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
- rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili (art. 5, comma 7, D.M. 3 agosto 2017);

colonna 2 - l'ammontare dei **decrementi del capitale proprio** per il 2021, ovvero le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura), ai soci o partecipanti;

colonna 3 - l'ammontare delle **riduzioni** per il 2021 pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende o di rami di aziende; nonché le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva stabilite dal D.M. 3 agosto 2017 di cui all'art. 1, comma 8, D.L. n. 201/2011;

È opportuno precisare che ai fini del calcolo dell'ACE ordinaria non si applica il secondo periodo del comma 2 dell'art. 19, D.L. n. 73/2021, per cui nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 gli incrementi del capitale proprio rilevano **a partire dal primo giorno del periodo d'imposta**.

Nota bene

Gli utili 2020 "non distribuiti" e i conferimenti 2021 si assumono al 1° gennaio 2021, dunque, non va fatto il ragguglio ad anno per l'ACE innovativa.

Per la quota di detti incrementi che non ha concorso alla determinazione dell'ACE innovativa 2021 a motivo del superamento del limite di 5 milioni di euro, continua ad operare la regola del ragguglio temporale prevista ordinariamente per i conferimenti in denaro e assimilati.

colonna 4 - l'importo della **variazione in aumento del capitale proprio** rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente per un ammontare massimo di 5 milioni di euro pari alla differenza tra l'importo di colonna 1 e colonna 2 e diminuita dell'importo di colonna 3 (da ricondurre a 5.000.000 se superiore). Se il risultato è pari o inferiore a zero, la colonna non va compilata.

colonna 5 - il **rendimento nozionale** del nuovo capitale proprio, pari al 15% di colonna 4;

colonna 5° - il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio trasformato in credito d'imposta.

Nota bene

La quota di rendimento nozionale **non trasformata** in credito d'imposta, pari alla differenza (se positiva) tra gli importi di colonna 5 e di colonna 5A, va sommata al rendimento nozionale relativo all'ACE ordinaria nella colonna 7 del rigo RS113.

colonna 6 - il credito d'imposta "potenziale" calcolato applicando all'importo di colonna 5 l'aliquota IRES di cui all'art. 77 TUIR. I soggetti che ai fini della determinazione del credito riconosciuto dall'Agenzia (colonna 7) hanno applicato l'addizionale IRES di cui all'art. 1, comma 65, legge n. 208/2015, tengono conto, al fine della determinazione del credito d'imposta

"potenziale", anche della relativa aliquota;

colonna 7 - il credito d'imposta riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate a seguito di apposita comunicazione del richiedente;

colonna 8 - il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione;

colonna 9 - il credito d'imposta ricevuto dal dichiarante e formalmente accettato con le modalità previste dal punto 5 del provvedimento 17 settembre 2021 dell'Agenzia delle Entrate;

colonna 10 - il credito d'imposta attribuito al dichiarante dalla società partecipata in regime di trasparenza fiscale;

colonna 11 - il credito d'imposta utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, entro la data di presentazione della dichiarazione;

colonna 12 - il credito d'imposta ceduto con le modalità previste dal punto 5 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro la data di presentazione della dichiarazione;

colonna 13 - il credito d'imposta di cui si chiede il rimborso;

colonna 14 - nel caso in cui la società dichiarante sia in regime di trasparenza o di consolidato fiscale, il credito d'imposta imputato ai soci o trasferito al consolidato;

colonna 15 - l'importo del credito d'imposta residuo pari alla seguente somma algebrica: minore importo (col. 6 e col. 7) + col. 8 + col. 9 + col. 10 - col. 11 - col. 12 - col. 13 - col. 14;

colonna 16 - il credito d'imposta eventualmente riversato con il modello F24 da parte del contribuente qualora abbia compensato/ceduto più di quanto effettivamente disponibile.

L'ACE ordinaria nel modello Redditi SC 2022

Ai fini dell'ACE ordinaria il calcolo dovrà essere effettuato nel quadro RS e, nello specifico, mediante la compilazione del **rigo RS113** che prevede:

colonna 1, 2 e 3 - rispettivamente gli importi degli incrementi e dei decrementi del capitale proprio calcolati secondo le disposizioni dell'art. 1, D.L. n. 201/20211; le riduzioni del capitale proprio, al netto di quelli già considerati ai fini del calcolo dell'ACE "innovativa" 2021;

colonna 4 - la differenza tra l'importo di colonna 1 e colonna 2 e diminuita dell'importo di colonna 3; se il risultato è pari o inferiore a zero, la presente colonna non va compilata.

colonna 5 - l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio, incluso l'utile o la perdita dell'esercizio.

Le istruzioni precisano che il contribuente dovrebbe

includere nel patrimonio netto l'utile o la perdita dell'esercizio determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell'effetto dell'agevolazione ACE.

Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, le successive colonne 6 e 7 non vanno compilate, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;

colonna 6 - il minore tra gli importi di colonna 4 e di colonna 5;

colonna 7 - il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari all'1,3% dell'importo di colonna 6, se positivo;

colonna 8 e 9 - rispettivamente:

- il codice fiscale del soggetto partecipato (art. 5 e/o art. 115 TUIR) ovvero del trust trasparente o misto di cui il dichiarante risulta beneficiario che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale eccedente il proprio reddito d'impresa o il proprio reddito complessivo netto dichiarato;
- il relativo importo.

colonna 10 - l'ammontare del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d'imposta indicato nel rigo RS113, colonna 14, del modello Redditi SC 2021.

colonna 11 - la quota dell'importo indicato in colonna 10 non attribuibile ai soci (in caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 TUIR) o al consolidato fiscale, in quanto generato anteriormente all'opzione per la trasparenza o per il consolidato;

colonna 12 - l'importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra l'importo indicato in colonna 7, quello indicato in colonna 9 (per i quali non è compilata la colonna 15) e quello indicato in colonna 10, di tutti i moduli compilati.

colonna 13 - l'importo del rendimento nozionale maturato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, al netto della quota utilizzata in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, ovvero dal reddito complessivo globale netto dichiarato di gruppo, che è fruito come credito d'imposta in diminuzione dell'IRAP.

colonna 14 - l'importo del rendimento nozionale di cui a colonna 12 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, e/o dal reddito complessivo netto dichiarato di gruppo, al netto dell'importo indicato in colonna 13, che è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

dica dell'operazione di aggregazione aziendale realizzata attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberata dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, per il soggetto risultante dalla fusione o incorporante, beneficiario e conferitario non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.

Nota bene

Le istruzioni precisano che, dalla data di efficacia giuri-

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Ristorni di cooperative: i chiarimenti sul regime fiscale

Il regime fiscale dei "ristorni" delle cooperative imputati ad aumento del capitale sociale, modificato dalla Legge di Bilancio 2021, può essere applicato retroattivamente anche alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore rispetto alla legge di bilancio stessa. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 245 del 5 maggio 2022 con cui ha specificato che per effetto delle modifiche è ora previsto un regime "alternativo" di tassazione dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale che consiste nell'applicazione, facoltativa, nei confronti dei soci persone fisiche di cooperative sociali, di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l'aliquota del 12,50 per cento all'atto della loro attribuzione a capitale sociale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 245 del 5 maggio 2022 in tema di ristorni di cooperative.

L'articolo 1, commi 42 e 43, della Legge di bilancio 2021 ha apportato modifiche al trattamento fiscale dei "ristorni" delle cooperative imputati ad aumento del capitale sociale disciplinato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63.

Il comma 2 del citato articolo 6 si applica tutte le **cooperative** che prevedono la facoltà di destinare somme a titolo di **ristorno** in favore dei soci.

Si tratta, in particolare:

- delle somme attribuite ai soci delle **cooperative di produzione** e lavoro, sotto forma di **integrazione** retributiva, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi;

- delle somme attribuite dalle **società cooperative** e loro consorzi ai propri soci a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.

In particolare, il primo periodo del comma 2 del citato articolo 6 prevede che i "ristorni" operati dalle società cooperative e loro **consorzi** mediante aumento del capitale sociale non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci ai fini delle imposte sui redditi né il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'Irap. Tale disposizione introduce un regime di "**sospensione di imposta**" dei "ristorni" per i soci delle cooperative

in quanto la tassazione è rinviata al momento della restituzione del capitale precedentemente aumentato con **imputazione di "ristorni"** ai soci, laddove imponibili all'atto della loro attribuzione, con applicazione della **ritenuta alla fonte** a titolo di imposta con l'aliquota del 26 per cento.

A tale proposito, in base al secondo periodo del medesimo comma 2, si applica l'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, secondo cui la restituzione del **capitale sociale** è imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.

La **restituzione** di tali somme è assimilata alla **distribuzione di utili** con la conseguente applicazione dell'articolo 27 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In sostanza, i "ristorni" imputati a incremento del capitale sociale devono essere assoggettati a tassazione, alla stregua di un utile, fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o azioni, se consistono in una restituzione a fronte di un **maggior compenso** per i conferimenti effettuati dai soci.

L'articolo 1, comma 42, della legge di bilancio 2021 ha aggiunto al citato comma 2 dell'articolo 6 i seguenti periodi per cui per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di **soci persone fisiche**, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale.

Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né i detentori di **partecipazione qualificata** ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico.

La facoltà di cui al quarto periodo è esercitata con il **versamento della ritenuta** di cui al medesimo periodo, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell'assemblea.

Per effetto di tali modifiche è ora previsto un **regime "alternativo"** di tassazione dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale che consiste nell'applicazione, facoltativa, nei confronti dei soci persone fisiche di cooperative sociali, di una **ritenuta alla fonte** a titolo di imposta con l'aliquota del 12,50 per cento all'atto della loro attribuzione a capitale sociale.

Sono esclusi dalla tassazione con la predetta aliquota del 12,50 per cento le persone fisiche che esercitano attività di impresa (imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del Tuir) e i titolari di partecipazioni qualifi-

cate (ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico).

Quanto alle modalità e ai termini del nuovo regime fiscale dei "ristorni" imputati ad incremento del capitale sociale, l'opzione per l'applicazione della **ritenuta del 12,50 per cento** si esercita, previa delibera assembleare, con il versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera medesima. A fronte di tale versamento, resta fermo che la **cooperativa** sarà tenuta ad esercitare la **rivalsa** prevista dall'articolo 64 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale stabilisce che chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.

In sostanza, il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 6 in esame introdotto dalla legge di bilancio 2021, prevede la possibilità di assoggettare a tassazione i **ristorni** imputati ad incremento del capitale sociale con la più favorevole aliquota d'imposta del 12,50 (anziché del 26) per cento nei confronti dei soli soci persone fisiche, non titolari di partecipazioni qualificate e che non esercitano attività d'impresa, anticipando l'imposizione medesima al momento dell'imputazione dei ristorni ad aumento del capitale sociale, in luogo della tassazione al momento del rimborso dello stesso, rinunciando, in tal modo, al regime ordinario della sospensione d'imposta.

Trattandosi di un **regime fiscale facoltativo**, da esercitare, previa delibera assembleare dei soci, all'atto di attribuzione dei "ristorni" ad aumento del capitale sociale, qualora adottato esonera i soci destinatari dell'agevolazione da qualsiasi adempimento fiscale in sede di **successiva liquidazione** ed erogazione dei predetti "ristorni".

Il nuovo regime di **tassazione dei "ristorni"** si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021 e, pertanto, riguarda i **ristorni** attribuiti ad aumento del capitale sociale a partire da tale data.

Inoltre, il comma 43 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 stabilisce che la ritenuta del 12,50 per cento prevista dal quarto periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, introdotto dal comma 42, può essere applicata con i medesimi termini e modalità alle somme attribuite ad **aumento del capitale** sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente nor-

mativa.

Pertanto, il predetto regime fiscale può essere applicato **retroattivamente** anche alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/05/2022, n. 245

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Clausola Penale: tassazione autonoma in assenza di connessione necessaria con il contratto

Se la Clausola Penale è inserita nel contratto per volontà delle parti, non sussiste una connessione necessaria tra la clausola ed il contratto costituendo la prima una pattuizione accessoria con duplice funzione di "coercizione" all'adempimento e di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento, pertanto, si applicherà una tassazione autonoma delle diverse disposizioni. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 246 del 5 maggio 2022 con cui ha evidenziato il trattamento fiscale dell'imposta di registro applicabile ai contratti pubblici di appalto sottoscritti nell'ambito dei settori speciali e, contenenti la clausola penale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 246 del 5 maggio 2022 in tema di trattamento fiscale in materia d'imposta di registro applicabile ai contratti pubblici di appalto sottoscritti nell'ambito dei settori speciali e, contenenti la clausola penale.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, la **Clausola Penale** è una pattuizione con cui le parti convengono preventivamente che, in caso di inadempimento, o di ritardo nell'adempimento uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione ha l'effetto di **limitare il risarcimento** alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

Secondo la dottrina civilistica, la **clausola penale** è

una pattuizione mediante la quale le parti stabiliscono ex ante quanto il debitore dovrà pagare, a titolo di penale, ove dovesse rendersi **inadempiente**, senza che il creditore debba dare la prova di avere subito effettivamente un danno di misura corrispondente.

La Clausola Penale è, pertanto, una **pattuizione autonoma** che si inserisce all'interno di un contratto principale, con una funzione accessoria. Il pagamento che consegue, in caso di inadempimento, dalla stessa clausola è escluso **dalla base imponibile IVA**, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e assoggettato ad imposta di registro ai sensi dell'articolo 40 del TUR (c.d. principio di alternatività IVA/ Registro).

Ciò premesso, con riferimento al trattamento ai fini fiscali della Clausola Penale inserita nei Contratti Applicativi si osserva che trattandosi di una clausola che accede a contratti a **prestazioni corrispettive**, occorre preliminarmente accertare se detta pattuizione possa considerarsi, per le finalità di cui all'imposta di registro, una disposizione derivante e dipendente necessariamente dalle altre disposizioni contenute nel contratto e, come tale, non assoggettabile autonomamente ad imposizione, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del TUR, oppure se è da ritenersi che tra la Clausola Penale e le altre disposizioni contenute nel contratto non vi sia un **rapporto di connessione** necessaria ed inscindibile, con la conseguenza che ciascuna disposizione è sottoposta ad autonoma imposizione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del TUR.

A tale riguardo possono distinguersi due fattispecie:

-la Clausola Penale è inserita nel contratto per volontà delle parti: in questo caso, non sussiste una **connessione** necessaria tra la clausola ed il contratto costituendo la prima una pattuizione accessoria con duplice funzione di "**coercizione**" all'adempimento e di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento. Troverà, pertanto, applicazione l'articolo 21, comma 1, del TUR, con conseguente tassazione autonoma delle diverse disposizioni;

-l'inserimento della **Clausola Penale** nel contratto è imposto per legge: in tal caso la Clausola Penale rappresenta una **pattuizione necessaria** ed integrante dello schema negoziale principale (nell'esempio citato il contratto di appalto) e pertanto trova applicazione il secondo comma dell'articolo 21 del TUR, con la conseguenza che il contratto sarà soggetto all'imposta di registro dovuta per la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa (c.f.r. Risoluzione n. 91/E del 16/07/2004).

Costituendo la suddetta **Clausola Penale** un elemento apposto per volontà delle parti, stante l'assenza di un

rapporto di derivazione (**connessione**) necessaria ed inscindibile tra la stessa e il contratto cui accede, trova applicazione l'articolo 21, comma 1, del TUR, a mente del quale se un atto contiene **più disposizioni** che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/05/2022, n. 246

Fisco

Dal CNDCEC

Elenco degli esperti: la pregressa esperienza riguarda incarichi direttamente conferiti al professionista

In tema di elenco degli esperti, la pregressa esperienza, valutabile ai fini dell'inclusione nell'elenco, deve attenersi a incarichi direttamente conferiti dal debitore al professionista o ai più professionisti, in caso di mandati congiunti; risultano esclusi dalle valutazioni, quindi, incarichi conferiti a società commerciali che si sottraggono alla disciplina della prestazione professionale. Lo ha chiarito il CNDCEC con il proprio ordin n. 41 del 2022, con cui ha ricordato che secondo il Ministero della Giustizia esulano dalla elencazione gli incarichi di advisor per assistenza o consulenza contabile/fiscale/societaria.

Il CNDCEC ha pubblicato il proprio ordin n. 41 del 2022 riguardante l'elenco degli esperti, di cui all'art. 3 D.L. 118/2021.

A tal riguardo, il Ministero della Giustizia nella risposta fornita ad alcune Associazioni e notificata al CN in data 23 febbraio, ha chiarito che esulano dalla elencazione gli incarichi di advisor per assistenza o consulenza contabile/fiscale/societaria, ovvero finalizzata alla soluzione di problematiche di rilievo preesistenti o insorte in occasione della gestione, ovvero gli incarichi di assistenza contabile/fiscale/societaria/ per la scelta o l'attuazione di operazioni straordinarie ed esperienze assimilabili: tali incarichi appaiono troppo generici rispetto alle competenze specifiche richieste

ai fini della composizione negoziale e, se valutati, comporterebbero una valorizzazione eccessiva degli incarichi di natura privatistica valutabili a tali fini.

Ne consegue che la pregressa esperienza, valutabile ai fini dell'inclusione nell'elenco, debba attenersi a incarichi direttamente conferiti dal debitore al professionista o ai più professionisti, in caso di mandati congiunti; risultano esclusi dalle valutazioni, quindi, incarichi conferiti a società commerciali che si sottraggono alla disciplina della prestazione professionale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, pronto ordini 04/05/2022, n. 41

Lavoro e previdenza

Dal Consiglio dei Ministri

PEPP: approvato il decreto per l'accesso al nuovo prodotto pensionistico europeo

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Approvato, in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, lo schema di decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (UE) 2019/1238, relativo all'introduzione nel sistema previdenziale nazionale del Prodotto pensionistico individuale paneuropeo - PEPP. L'obiettivo della disciplina europea è di consentire al risparmiatore previdenziale una scelta più ampia e benefici maggiori in termini di maggiore concorrenza, trasparenza e flessibilità per quanto riguarda le opzioni di prodotto disponibili. L'introduzione del PEPP potrebbe, inoltre, essere di stimolo per una più ampia diffusione dell'uso di procedure di adesione on-line, considerando che i prodotti pensionistici individuali pan-europei saranno con tutta probabilità collocati principalmente con tale modalità.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 5 maggio, ha approvato ed esaminato in via preliminare il decreto di attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul **prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)**.

Il Regolamento era applicabile dai singoli Stati membri dallo scorso 22 marzo ma alcune delle sue disposizioni necessitavano di interventi da parte del legislatore nazionale affinché possano pienamente dispiegare i propri effetti.

Nel regolamento sono inoltre previste delle opzioni il cui esercizio è stato rimesso alla scelta degli Stati membri. Il provvedimento del Governo era stato oggetto di pubblica consultazione dallo scorso 24 febbraio al 12 marzo.

Come si inquadra il PEPP nel sistema previdenziale nazionale

Il PEPP è una forma previdenziale che **si aggiunge a quelle nazionali già esistenti**; non le sostituirà, né armonizzerà gli schemi o i prodotti pensionistici individuali esistenti e non inciderà sugli attuali schemi pensionistici nazionali obbligatori o aziendali o professionali.

Tra le peculiarità recate dal decreto si evidenzia come non può recepire flussi né stock di trattamento di fine rapporto e con riferimento al decumulo si prevede che i fornitori di PEPP possono offrire ai risparmiatori la rendita, il capitale erogato in un'unica soluzione, il prelievo o una combinazione delle predette forme.

Dal **punto di vista fiscale** il trattamento è **omogeneo con le forme nazionali**. Così come ha sottolineato la Covip in una Audizione presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale in prospettiva, i PEPP possono fornire un **contributo positivo** in ambito nazionale, in primo luogo, nell'in-

tensificare la **concorrenza nel mercato** dei prodotti pensionistici individuali, in particolare per quanto riguarda i livelli di costo.

Infatti, in base alla normativa europea, i PEPP devono contemplare una linea di investimento (Basic PEPP) che deve essere offerta ai potenziali sottoscrittori come opzione "di default", vale a dire come la linea da sottoscrivere da parte dei singoli risparmiatori salvo loro specifiche e diverse esigenze; ciò anche e proprio in quanto essa deve rispettare un limite annuale di costo, pari all'uno per cento del capitale accumulato; costo che quindi sarebbe inferiore a quello di molti dei prodotti individuali - fondi pensione aperti e PIP - oggi presenti sul mercato nazionale.

Affinché tale prospettiva si realizzi in modo ordinato, prosegue la Covip, appare necessario che la concorrenza si svolga in un campo di gioco effettivamente livellato. A tal fine, sono necessarie almeno **tre condizioni**, sottolinea la Autorità di Vigilanza:

- 1) che in ambito nazionale gli **assetto di vigilanza** per i PEPP riflettano quelli attualmente previsti per i prodotti previdenziali individuali già presenti;
- 2) che il **trattamento fiscale di favore** attualmente stabilito per i prodotti di diritto nazionale (fondi pensione aperti e PIP) sia **concesso anche ai PEPP** solo nella misura in cui essi abbiano caratteristiche strutturali effettivamente analoghe a quelle dei prodotti nazionali ammessi a tali benefici fiscali;
- 3) che le **pratiche di vigilanza** siano sufficientemente **armonizzate a livello europeo**.

Spunti di riflessione

sono poi utili ulteriori spunti di riflessione posti dalla Covip per fare in modo che l'introduzione del PEPP possa contribuire a favorire un ulteriore sviluppo della previdenza complementare nel nostro Paese. Si sottolinea in primo luogo come potrebbe essere lo stimolo per una più ampia diffusione dell'uso di **procedure di**

adesione on-line considerando che i prodotti pensionistici individuali pan-europei saranno con tutta probabilità collocati principalmente con tale modalità.

Un ritardo nell'organizzare in modo adeguato tale canale di raccolta delle adesioni, si sottolinea, potrebbe esporre i fondi pensione nazionali a pressioni concorrenziali non trascurabili. Altro tema di rilievo su cui porre attenzione è quello del buon disegno delle prestazioni previdenziali generate dai fondi pensione complementari.

Oggi si prevede per le forme previdenziali integrative nazionali, in linea di principio, un favor per la rendita vitalizia, al fine di mitigare il cosiddetto rischio di longevità, vale a dire la possibilità che un singolo pensionato sopravviva ben oltre la durata di vita attesa e nel far ciò esaurisca i propri risparmi e non riesca più con la pensione pubblica a fare fronte alle spese correnti, oltretutto potenzialmente crescenti per i bisogni di cura associati all'età più anziana.

Tuttavia, si rileva che le condizioni di offerta proposte dalle imprese di assicurazione sul mercato delle rendite vitalizie risultano economicamente poco convenienti rispetto all'aspettativa di vita stimata in base all'andamento della sopravvivenza alle diverse età effettivamente osservata per l'intera popolazione, evidenza la Covip.

Per fasce di pensionati in condizioni socio-economiche meno favorevoli della media, la convenienza delle rendite vitalizie disponibili sul mercato è ancora inferiore. Ne risulta una comprensibile scarsa propensione dei lavoratori a essere disposti a convertire in rendita vitalizia tutto il capitale accumulato come risparmio previdenziale, minore propensione che rischia di estendersi tout court anche alla stessa partecipazione alla previdenza complementare.

Al riguardo, la **COVIP** sta già esplorando la possibilità di porre in essere iniziative utili a favorire la proposta di prestazioni previdenziali che comunque almeno in parte contribuiscano, diversamente dalla mera erogazione del capitale accumulato, alla mitigazione del rischio di longevità.

In particolare, in alternativa totale o parziale alle rendite vitalizie immediate, potrebbero essere considerate erogazioni programmate in cifra fissa, ovvero **rendite vitalizie differite** fino a un'età avanzata, oppure ancora schemi di rendita vitalizia che internalizzino la copertura del rischio di longevità nella collettività di riferimento e risultino quindi più convenienti di quelle attualmente offerte sul mercato, anche in quanto per costruzione immuni a una sopravvalutazione di tale rischio di longevità.

In tal modo, anche alla luce dell'elevato grado di assi-

curazione rispetto ai rischi biometrici garantito dalla previdenza di base, si prosegue, il quadro attuale delle prestazioni di previdenza complementare potrebbe essere integrato e arricchito, con meccanismi di **maggior flessibilità** (in parte già esistenti nella forma della cosiddetta RITA), che da un lato potrebbero contribuire ad intensificare le pressioni competitive sul mercato delle rendite e dall'altro renderebbero le prestazioni dei fondi pensione italiani più simili a quelle possibili per il PEPP (per i quali tali meccanismi di rateizzazione saranno attivi).

Lavoro e previdenza

Adempimenti per il datore di lavoro

Congedo matrimoniale: regole, casi particolari e divieto di licenziamento

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

I lavoratori subordinati che contraggono matrimonio, civile o concordatario, o che sono parte di un'unione civile hanno diritto a un periodo di congedo interamente retribuito. Il datore di lavoro eroga la relativa indennità unitamente agli emolumenti di competenza del mese, portando a conguaglio in denuncia contributiva le eventuali somme anticipate per conto dell'INPS. La legge prevede, inoltre, uno specifico divieto di licenziamento per causa di matrimonio, che tutela le donne e si applica sia nel settore pubblico che in quello privato. Quando spetta e come viene retribuito il congedo matrimoniale?

Il **congedo matrimoniale** spetta al lavoratore che contrae matrimonio celebrato con effetti civili o che è parte di un'unione civile. Non si tratta dell'unica tutela specificatamente in vigore nel nostro ordinamento in favore delle coppie che si sposano, essendo previsto uno specifico **divieto di licenziamento** a tutela delle **lavoratrici** che contraggono matrimonio.

Congedo matrimoniale

Al di là della regolamentazione prevista dai contratti collettivi di lavoro, la legge prevede che, a prescindere dalla categoria e dal settore d'impiego, possa fruirne **tutti lavoratori dipendenti** che:

- possono far valere un rapporto di lavoro di **durata almeno pari ad una settimana**;
- hanno **superato il periodo di prova**;
- si assentano effettivamente dal lavoro, nell'arco di 60 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

Il congedo matrimoniale ha una **durata di 15 giorni**, ma una durata diversa può essere prevista da alcuni contratti nazionali del lavoro in base alle diverse qualifiche e al diverso settore produttivo di appartenenza del lavoratore.

Il congedo matrimoniale spetta ad **entrambi i coniugi lavoratori** che possono fruirne anche contemporaneamente.

N.B. Il matrimonio celebrato con rito unicamente religioso non dà diritto al congedo. Il matrimonio, civile o concordatario, comporta il diritto al congedo anche se successivo all'intervenuto stato di vedovanza o il divorzio.

Indennità di congedo e adempimenti del datore di lavoro

Per tutte le categorie di lavoratori si tratta sempre e comunque di un **congedo retribuito** e in relazione al quale maturano tutti gli elementi di retribuzione differita e l'anzianità lavorativa. Le distinzioni riguardano il fatto che, in alcuni casi, l'onere retributivo non rima-

ne ad esclusivo carico del datore di lavoro.

Per i giorni di effettiva assenza dal lavoro, l'**INPS** è tenuto ad **erogare un'indennità** pari ad un massimo di 7 quote di retribuzione giornaliera, con riferimento alle seguenti categorie di lavoratori:

- operai;
- apprendisti;
- lavoratori a domicilio;
- marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative;
- ai lavoratori che, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).

Il datore di lavoro:

- **anticipa l'indennità**;
- la **conguaglia** attraverso il **flusso UniEmens**;
- **integra l'indennità** fino a garantire la normale retribuzione spettante per i 15 giorni di durata del congedo. La retribuzione relativa al periodo congedo matrimoniale è invece posta **interamente a carico del datore di lavoro** nei seguenti casi:
- impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti di aziende che svolgono la lavorazione del tabacco;
- aziende agricole;
- commercio;
- credito ed assicurazioni;
- enti locali e statali;
- lavoratori domestici;
- giornalisti.

Gestione del congedo matrimoniale

A meno che sussistano comprovabili ed oggettive esigenze opposte da parte dell'azienda, l'inizio del periodo di congedo solitamente coincide con la data del matrimonio o comunque deve essere **concesso entro i 30 giorni e non oltre i 60 giorni successivi** alla celebrazione. Il lavoratore è tenuto a presentare la relativa richiesta con un preavviso di almeno 6 giorni, mentre, al rientro in azienda, è necessario presentare una copia

del certificato di matrimonio.

Compatibilità con altri istituti contrattuali

Il congedo matrimoniale **non può essere computato** in **conto ferie** né valere a titolo di preavviso di licenziamento. Ai lavoratori non in servizio per malattia, sospensione, maternità, l'assegno per congedo matrimoniale viene comunque corrisposto, in sostituzione, il congedo matrimoniale.

Le **festività** che occorrono nel corso del congedo comportano la corresponsione di una retribuzione aggiuntiva. Durante il periodo di congedo maturano le ferie e le mensilità aggiuntive, e la corrispondente retribuzione è utile ai fini del calcolo TFR.

N.B. I giorni di congedo devono essere **fruiti consecutivamente**, cioè non possono essere frazionati.

Divieto di licenziamento

La legge prevede espressamente la nullità dei licenziamenti intimati nel periodo che intercorre tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione (Codice delle Pari Opportunità, art. 35 DL n. 198/2006). La tutela si applica alle lavoratrici subordinate del settore pubblico e privato, escluse le addette ai servizi familiari e domestici.

Spetta al **datore di lavoro provare** che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo tutelato, è stato effettuato **non a causa di matrimonio**, ma per una delle seguenti ipotesi:

- colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa o giustificato motivo soggettivo per la risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento disciplinare);
- cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
- ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

La **Corte di Cassazione**, con la sentenza n. 28926 del 12 novembre 2018, ha affermato che non può essere considerato illegittimo o discriminatorio il licenziamento durante il periodo tutelato per il matrimonio di un uomo. La norma, infatti, è posta a tutela di diritti legati alla maternità, in considerazione delle funzioni essenziali costituzionalmente attribuite alla donna.

N.B. La nullità del licenziamento nel periodo del matrimonio opera a prescindere dal fatto che la lavoratrice abbia comunicato al datore di lavoro di essersi sposata o di essere in procinto di convolare a nozze.

Sono **nulle** anche le **clausole** contenuti nei contratti individuali e collettivi, o nei regolamenti aziendali,

che prevedano la **risoluzione del rapporto di lavoro** delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio.

Casi particolari

La legge e i CCNL prevedono specifiche regole con riferimento ad alcune **fattispecie atipiche**:

- 1) Chi contrae **matrimonio all'estero** deve possedere, oltre alla qualifica e ai requisiti necessari:
 - la residenza in Italia prima del matrimonio;
 - aver acquisito anche in Italia lo stato di coniugato.
- 2) Nel caso di **cittadini** di un paese dove è ammessa la **poligamia**, l'assegno per congedo matrimoniale dell'INPS spetta comunque **per un solo matrimonio**, fatti salvi ovviamente i casi di divorzio o decesso del coniuge.
- 3) Nel caso di **lavoratori disoccupati o sospesi** l'assegno è erogato dall'INPS qualora si verifichino le seguenti condizioni:
 - esistenza di un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni, nei 90 giorni che precedono la data del matrimonio;
 - dimissioni presentate per contrarre matrimonio;
 - licenziamento per cessazione dell'attività;
 - assenze dal servizio per un giustificato motivo (malattia, sospensione dal lavoro).
- 4) Ai lavoratori con contratto part-time di tipo verticale, l'assegno spetta esclusivamente per i giorni che coincidono con quelli previsti dal contratto in relazione all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.

Lavoro e previdenza

Contrattazione collettiva

Turismo – Anpit: rinnovato il CCNL

Per i dipendenti da aziende del settore turismo, agenzie di viaggio e pubblici esercizi, ANPIT, CIDEA, CONFIMPRENDITORI e Unica con CISAL Terziario, CISAL e Confedir hanno rinnovato in data 26 aprile 2022 il CCNL del comparto. Fra le novità più importanti la nuova classificazione del personale, che comprende anche i dirigenti e la ridefinizione dei minimi tabellari. Novità anche in materia di contribuzione alla previdenza integrativa. L'accordo ha decor-

renza dal 1° maggio 2022 e scadenza il 30 aprile 2025. Le Parti si riservano di redigere il testo integrale del CCNL e depositarlo al Cnel entro il 31 maggio 2022.

Con il protocollo 26 aprile 2022 ANPIT, CIDEA, CONFIMPRENDITORI e Unica con CISAL Terziario, CISAL e Confedir hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti da aziende del **settore turismo, agenzie di viaggio e pubblici esercizi**.

Classificazione del personale

Dal 1° maggio 2022 entra in vigore una nuova classificazione del personale, che comprende anche i **dirigenti**. La tabella di trasposizione è la seguente:

Classificazione fino al 30.4.2022	Classificazione dal 1.5.2022
---	Dirigente
QA1	Q
A2	A1
A3	A2
B1	B1
---	Op. vendita gestionale
B2	B2
Op. vendita 1° cat.	Op. vendita 1° cat.
C1	C1
Op. vendita 2° cat.	Op. vendita 2° cat.
C2	C2
Op. vendita 3° cat.	Op. vendita 3° cat.
D1	D1
D2	D2

Le Parti si riservano di fornire le nuove declaratorie e profili professionali col testo integrale del CCNL

Minimi tabellari

A seguito dell'aumento di € 160,80 per il liv. C1, da

riparametrare, gli importi mensili della paga base nazionale mensile, alle scadenze previste, sono i seguenti:

Livelli	Importi mensili			
	Dal 1.5.2022	Dal 1.1.2023	Dal 1.1.2024	Dal 1.1.2025
Q	2.344,90	2.390,90	2.436,90	2.528,90
A1	2.039,04	2.079,04	2.119,04	2.199,04
A2	1.784,16	1.819,16	1.854,16	1.924,16
B1	1.631,23	1.663,23	1.695,23	1.759,23
B2	1.478,30	1.507,30	1.536,30	1.594,30
C1	1.326,98	1.353,78	1.380,58	1.434,18
C2	1.224,22	1.248,62	1.273,02	1.321,82
D1	1.122,27	1.144,67	1.167,07	1.211,87
D2	1.019,52	1.039,52	1.059,52	1.099,52

Gli importi della paga base per i dirigenti e gli operai

tor di vendita saranno forniti dal testo integrale del

CCNL

Dal 1° maggio 2022 cesserà la corresponsione dell'in-

dennità di vacanza contrattuale.

Elemento perequativo regionale

I nuovi importi saranno forniti dal testo integrale del CCNL

Indennità di mancata contrattazione

I nuovi importi saranno forniti dal testo integrale del CCNL

Indennità corrieri

Livelli	Importi
Dirigente	720,00 annui (60,00 mensili)
Quadro, A1, A2	480,00 annui (40,00 mensili)
B1, B2, C1, C2, D1, D2 e operatori di vendita	240,00 annui (20,00 mensili)

Previdenza integrativa

Dal 1° gennaio 2023, su richiesta del lavoratore, l'azienda **accrediterà** il t.f.r. maturato al Fondo di previdenza individuato dal lavoratore (costituito o da costituire) e una quota aggiuntiva a suo carico pari all'**1%** della paga base nazionale mensile.

Decorrenza

L'accordo ha decorrenza **dal 1° maggio 2022** e scadenza il 30 aprile 2025.

Le Parti si riservano di redigere il testo integrale del CCNL e depositarlo al Cnel entro il 31 maggio 2022.

Protocollo di rinnovo 26/04/2022

A cura della Redazione

Lavoro e previdenza

Contrattazione collettiva

Tessili Moda, chimica ceramica: siglata l'intesa per il rinnovo del CCNL

Per i dipendenti dalle aziende artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia e occhialeria e dalle aziende artigiane dei settori della chimica, gomma, plastica, vetro e ceramica, CNA Federmoda, CNA Produzione, Cna artistico e tradizionale, Cna servizi alla comunità, Confartigianato moda, Confartigianato chimica, Confartigianato ceramica, Casartigiani, Clai con Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno siglato in data 4 maggio 2022 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. Rivisti i minimi tabellari, l'una tantum e la contribuzione alla bilateralità. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.

Con l'ipotesi di accordo 4 maggio 2022 CNA Federmoda, CNA Produzione, Cna artistico e tradizionale, Cna servizi alla comunità, Confartigianato moda, Confartigianato chimica, Confartigianato ceramica, Casar-

Il testo integrale del CCNL prevederà un'apposita indennità oraria per i corrieri che effettuano consegne di prodotti a domicilio.

Assistenza integrativa

Le Parti introducono un **welfare contrattuale**, a valere dal 2023 e per tutta la durata del rinnovo, che sarà compiutamente disciplinato dal testo integrale del CCNL, nei seguenti importi:

tigiani, Clai con Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle **aziende artigiane** dei settori **tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia e occhialeria** e dalle aziende artigiane dei settori della **chimica, gomma, plastica, vetro e ceramica**.

Una tantum

Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 4 maggio 2022, a copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2019-31 agosto 2022, spetta un importo forfettario una tantum, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo suddetto, pari a € 150, così suddivise:

- € 75 con la retribuzione di maggio 2022;

- € 75 con la retribuzione di giugno 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo l'una tantum viene corrisposta nella misura del **70%** con le stesse decorrenze.

L'una tantum è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legali o contrattuali, ed è quindi comprensiva degli stessi ed è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Gli importi sono ridotti proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro concordate.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di settembre 2022.

Minimi tabellari

Sono stabiliti i seguenti aumenti, alle seguenti decorrenze:

Abbigliamento

Livello	Dal 1.10.2022	Dal 1.12.2022
3	35,00	31,00

Tessili calzature

Livello	Dal 1.10.2022	Dal 1.12.2022
3	35,00	30,05

Lavorazioni a mano e su misura

Livello	Dal 1.10.2022	Dal 1.12.2022
3	35,00	30,27

Pulitintolavanderie

Livello	Dal 1.10.2022	Dal 1.12.2022
3	35,00	30,67

Occhialeria

Livello	Dal 1.10.2022	Dal 1.12.2022
3	35,00	31,64

Chimica, gomma plastica, vetro

Livello	Dal 1.10.2022	Dal 1.12.2022
3	35,00	35,09

Ceramica, terracotta, gres e decorazione piastrelle

Livello	Dal 1.10.2022	Dal 1.12.2022
3	35,00	31,26

Bilateralità

Viene recepito l'Accordo interconfederale artigiano 17 dicembre 2021, che incrementa la contribuzione alla bilateralità, che dal 1° maggio 2022 diventa dunque **vincolante** per le aziende.

Apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante, senza obbligo di esperire un periodo di prova. La durata del contratto sarà ridotta per un pari periodo e fino ad un massimo di 12 mesi.

In caso di mantenimento in servizio al termine dell'apprendistato professionalizzante, l'anzianità dell'apprendistato duale sarà riconosciuta.

Lavoro a tempo determinato**Limiti percentuali**

Sono esenti dai limiti quantitativi di assumibilità, oltre le ipotesi di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 81/2015, i contratti stipulati per le seguenti ipotesi individuate dal CCNL:

- attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
- attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione delle collezioni;
- attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici.

I contratti stagionali hanno una durata massima di 5 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi nell'arco di 12 mesi.

Ipotesi ammesse

Oltre alle ipotesi di cui all'art. 19, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 81/2015, **fino al 30 settembre 2022** è possibile stipulare contratti a termine non superiori a 24 mesi per le seguenti **ulteriori ipotesi** (alternative tra loro):

- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari.

Decorrenza

L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022

Ipotesi di accordo 04/05/2022

A cura della Redazione

Lavoro e previdenza

Messaggio INPS

Cig e mobilità in deroga:

risorse disponibili da posizioni non definite

Con il messaggio n. 1919 del 2022, l'INPS fornisce istruzioni dettagliate per la concessione di ulteriori periodi di integrazione salariale attraverso gli ammortizzatori sociali in deroga. A tal fine vengono utilizzate le risorse accantonate per la gestione delle posizioni non definite, a seconda delle richieste presentate dalle Regioni e Province Autonome sia per la mobilità che per la cig in deroga.

L'INPS, nel messaggio n. 1919 del 5 maggio 2022, fornisce indicazioni sull'assegnazione delle risorse per gli **ammortizzatori sociali**, alla luce dell'accertamento delle risorse residue, disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, effettuato con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. E' infatti possibile concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga

Verifica disponibilità finanziaria

Prima di procedere all'autorizzazione dei trattamenti di **integrazione salariale**, le Regioni e le Province autonome devono richiedere la "verifica della disponibilità finanziaria". A tale fine devono inviare alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, le specifiche contenenti i seguenti dati:

1. elenco nominativo;
2. codice fiscale dei lavoratori interessati;
3. riferimento alla motivazione della concessione a valere sulle somme accantonate (sentenza, ecc.);
4. durata del trattamento concesso;
5. costo della prestazione (in caso di mobilità in deroga utilizzando come parametro di stima l'importo medio mensile 2021, pari a € 1.929, corrispondente a un importo medio giornaliero di € 64,30, comprensivo di contributi figurativi e oneri, ove spettanti);
6. provvedimento che dà origine al trattamento (sentenza, ecc.);
7. nel caso di provvedimenti di CIGD: matricola INPS e denominazione azienda.

Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il trattamento in questione e inviare nel "Sistema Informativo Percettori" (SIP) il relativo provvedimento,

Provvedimenti di mobilità

La trasmissione dei provvedimenti di concessione deve avvenire esclusivamente per il tramite del SIP, utilizzando il numero di decreto convenzionale "30005".

Provvedimenti di CIG in deroga

Dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il trattamento in questione e inviare in SIP il relativo provvedimento utilizzando il numero di decreto convenzionale "30005", esclusivamente tramite il flusso B, indicando come data convenzionale "1.01.2022", censito dall'Istituto sulla piattaforma "Sistema Unico" con il codice intervento "699" e codice evento "699".

A cura della redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 05/05/2022, n. 1919

Lavoro e previdenza

Messaggio INPS

Contributo ex Cuaf: esonero applicabile anche con Assegno Unico

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 1921 del 2022 per chiarire l'applicabilità dell'esonero dal versamento del contributo exCUAF alla luce dell'entrata in vigore dell'Assegno Unico Universale, in sostituzione degli assegni per il nucleo familiare. L'Istituto, alla luce dei recenti chiarimenti ministeriali, chiarisce che gli enti non lucrativi possono continuare a beneficiare del relativo regime di esonero.

La disciplina **dell'assegno unico e universale** per i figli a carico è entrata in vigore da marzo 2022 e contemporaneamente è cessato il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili. Al riguardo l'INPS, nel messaggio n. 1921 del 5 maggio 2022, si occupa del contributo ex CUAF.

Restano però in vigore e continuano a essere riconosciute, le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari (AF) riferite a **nuclei familiari** senza figli composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto

fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Il legislatore non è intervenuto sulle disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento **del contributo ex CUAF**. Possono dunque continuare a beneficiare del regime di esenzione dell'obbligo di versamento del contributo ex CUAF, i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell'assegno unico e universale

A cura della redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 05/05/2022, n. 1921

Lavoro e previdenza

Comunicato stampa

Bilancio EnpacL 2021: aumentano iscritti e versamenti

Tramite un comunicato stampa emesso il 5 maggio 2022, l'EnpacL ha reso noti i numeri del bilancio consuntivo approvato per il periodo d'imposta 2021. Tutti i dati sono positivi e indicano un marcato trend di crescita nel numero degli iscritti e nel fatturato complessivo rispetto al periodo pre-pandemia Covid-19.

Con ricavi pari 259 milioni di euro (+12% rispetto al 2020) e costi che diminuiscono del 5%, l'EnpacL chiude positivamente il bilancio 2021, con un avanzo di esercizio di oltre 89 milioni (+71%).

Lo ha reso noto, con un comunicato stampa, lo stesso Ente di previdenza e assistenza per i **Consulenti del Lavoro**, dopo l'approvazione, in data 29 aprile 2022, del bilancio consuntivo.

Nel 2021 si sono iscritti 750 Consulenti del Lavoro (di cui 390 donne) e il numero degli associate all'ENPACL al 31 dicembre 2021 è stato 25.447 (25.880 gli iscritti all'Ordine), di cui il 47% donna.

L'ENPACL nel 2021 ha erogato oltre 11.000 assegni pensionistici.

Il fatturato IVA complessivamente dichiarato dalla Categoria nel 2021 (prodotto nel 2020) ha avuto un balzo in avanti rispetto all'anno precedente e si è atte-

stato a 2,3 miliardi di euro (+2,0%), per una media pro-capite di 94.000 euro (+4,8%).

“Il bilancio 2021 – afferma il Presidente Alessandro Visparelli – conferma la sostenibilità dei conti dell'ENPACL e il nostro impegno per garantire pensioni adeguate agli iscritti, i quali hanno saputo reagire alle difficoltà generate dalla pandemia, anche grazie all'aiuto concreto del loro Ente di previdenza. Nei due anni di emergenza epidemiologica **Covid-19**, l'ENPACL ha riversato agli iscritti, oltre ai sussidi a carico dello Stato, ben 30 milioni di euro, sia sotto forma di sostegni economici sia di interventi orientati allo sviluppo della professione”.

A cura della redazione

Finanziamenti

Dal Consiglio dei Ministri

110%, bonus 200 euro e trasporti, fondo imprese agricole: le correzioni al decreto Aiuti

di Daniele Virgillito - Dottore di ricerca in economia aziendale e Dottore commercialista in Catania e Roma

Il Consiglio dei Ministri del 5 maggio torna sul decreto Aiuti varando un nuovo bonus da 60 euro per gli abbonati ai mezzi pubblici e facilitando la cedibilità dei crediti d'imposta. Nella seconda versione del decreto Aiuti varia anche il contenuto di alcune misure chiave come il bonus da 200 euro per lavoratori, pensionati e disoccupati, accelerandone l'erogazione e ampliandone la platea dei beneficiari. Altresì, si istituisce un credito d'imposta per il 2022 e il 2023 per le sale cinematografiche, nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento, e un fondo per le aziende agricole per la richiesta di contributi a fondo perduto.

L'era dei bonus e superbonus pareva sgretolarsi e invece tra un restyling e un altro il Consiglio dei Ministri vara un nuovo **bonus da 60 euro** per gli **abbonati ai mezzi pubblici**, per lavoratori e studenti, con un reddito che non superi i **35mila euro** e facilita la cedibilità dei crediti.

Il nuovo testo del decreto si dipana in 59 articoli, è particolarmente complesso sia sul piano tecnico che rispetto alle coperture ed ha lo scopo, mediando tra le richieste dei partiti, di dare contenuto tecnico al precedente articolato. Sono ritocchi piuttosto sostanziali quelli approvati dall'Esecutivo rispetto al provvedimento presentato dal Consiglio dei Ministri lunedì, tanto che pare che il decreto avrà bisogno di un ulteriore affinamento tecnico prima dell'arrivo in Gazzetta Ufficiale.

Lo scritto emendato non muta nella sostanza però la distribuzione dei 14mld di euro stanziati per sostenere famiglie e aziende alle prese con i contraccolpi del conflitto in Ucraina, mentre varia il contenuto di alcune misure chiave come il **bonus da 200 euro** per lavoratori, pensionati e disoccupati, accelerandone l'erogazione e ampliandone la platea dei beneficiari. Nella nuova versione il bonus anti-inflazione è destinato, infatti, a sfondare il tetto di 6mld di euro per raggiungere un parterre che supererà 30mln di persone. Il testo, contrariamente alle recenti dichiarazioni pubbliche del premier, prevede l'allentamento delle restrizioni riguardo la cessione dei crediti per il superbonus edilizio. Via libera, inoltre, ai comuni in deficit per eventuali aumenti delle addizionali Irpef.

Superbonus piccolo restyling

L'impostazione dell'agevolazione, criticata da più parti, viene accusata di aver incentivato una bolla speculativa che ha prodotto un'impennata del costo degli interventi. Nonostante la proroga dei termini per accedere al superbonus 110%, almeno per quanto concerne le villette, pareva che tale misura fosse piuttosto invisa

dall'attuale Esecutivo. D'altra parte, il problema della capienza delle risorse è ormai sempre più palese. La legge di Bilancio del 2022, pur avendo fissato le proroghe dell'agevolazione con il meccanismo del décalage del bonus, stimava originariamente oneri complessivi a carico dello Stato per circa 33mld. Ebbene, secondo l'ultima rilevazione dell'Enea, sono stati già accordati oltre 30mld di incentivi; è quindi ragionevolmente ipotizzabile che in queste ultime settimane il tetto inizialmente previsto sia stato ampiamente superato.

Nonostante le perplessità manifestate alquanto esplicitamente dall'Esecutivo, dovute alle denunciate frodi e speculazioni, i riflettori erano tutti puntati sulla cosiddetta "quarta cessione" del tax credit e sulla possibilità di frazionare o meno i pacchetti dei crediti almeno per annualità.

I sostenitori del Superbonus sono stati in gran parte accontentati: secondo quanto scritto nella bozza del documento, le **banche** potranno "**cedere a non retail**", vale a dire ad altri clienti senza che prima vi sia stato obbligatoriamente un movimento tra gli istituti di credito stessi.

Le banche potranno superare il limite numerico di cessioni fissato via via dai numerosi ritocchi alla norma, purché il credito venga ceduto a "favore dei clienti professionali privati" che hanno un conto presso la banca stessa, oppure, qualora il tax credit venga trasferito all'istituto capogruppo senza facoltà di ulteriore cessione. L'intervento **cancella**, in concreto, la **quarta cessione** introdotta dalla legge di conversione del decreto "bollette". Un allentamento delle restrizioni che il mondo dell'edilizia chiedeva a gran voce per tentare di riattivare un meccanismo che negli ultimi mesi si era inceppato considerato che i principali player, avendo raggiunto il loro plafond massimo di crediti assorbibili, avevano bloccato le pratiche.

Nel decreto Aiuti non è stata inserita una norma che espliciti la possibilità di operare una cessione frazionata.

ta, almeno per anno, come ipotizzato da numerosi osservatori. La questione però potrebbe essere risolta, anziché con una modifica normativa, semplicemente in via interpretativa. Secondo quanto emerso nell'ultimo question time alla Camera, infatti, "la normativa vigente già consente, dopo la prima comunicazione di esercizio dell'opzione, di cedere o di compensare le singole annualità di cui il credito si compone anche riferite al singolo beneficiario, purché la singola annualità non venga ulteriormente frazionata in un momento successivo". Alla luce di questo orientamento potrebbe bastare, quindi, un intervento dell'Ade che ribadisca ed argomenti questa ragionevole interpretazione.

Bonus 200 euro: ampliata la platea dei beneficiari

La nuova bozza **ridefinisce** la platea dei beneficiari specificando che l'indennità una tantum, originariamente assegnata a lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi con redditi fino a 35mila euro, verrà corrisposta anche ai percettori del reddito di cittadinanza e, contrariamente alla prima versione della norma, anche ai lavoratori domestici. Gli aggiustamenti prevedono, in sintesi, che l'agevolazione verrà erogata a:

- **pensionati**;
- lavoratori **dipendenti**;
- **autonomi**;
- **disoccupati**;
- percettori del **reddito di cittadinanza**;
- **colf**;
- **stagionali**.

I datori di lavoro, del settore pubblico e privato, riconosceranno l'agevolazione in via automatica; in sede di conguaglio dovranno appurare se effettivamente il bonus spetta al collaboratore oppure no, ed eventualmente avranno anche l'onere di provvedere all'eventuale recupero.

I pensionati riceveranno il contributo tramite l'Inps, mentre per gli autonomi viene istituito un fondo ad hoc. Per quest'ultimi si prevedono tempi più lunghi considerando che i requisiti e le modalità di erogazione saranno decise, con ulteriore decreto, entro un mese dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in commento.

Bonus trasporti pubblici

Nella nuova bozza del provvedimento è prevista l'istituzione di un **fondo** da 100mln di euro presso il Ministero del Lavoro che erogherà, per coloro che hanno un reddito sotto i 35mila euro, un buono fino a **60 euro** per l'**acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**. Il bonus, con

l'obiettivo di "mitigare l'impatto del caro-energia", si legge nel testo circolato in bozza, avrà il nome del titolare, potrà essere utilizzato per l'acquisto di un solo abbonamento e non sarà cedibile. L'erogazione del sussidio avverrà con modalità informatica e sarà **utilizzabile fino a dicembre**. Un successivo decreto ministeriale disciplinerà le modalità con le quali si potrà inoltrare la richiesta.

SOS ai comuni, sale cinematografiche e aziende agricole

Il governo giunge in soccorso degli **enti pubblici** con l'obiettivo di "favorire il riequilibrio finanziario, i comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro", entro 60 sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto aiuti potranno "sottoscrivere un accordo per il **ripiano del disavanzo** tra il presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Sindaco, in cui il comune si impegna per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo". Secondo la versione bis del testo in commento i comuni potranno anche "deliberare l'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef, in deroga al limite previsto" dalla legge.

Il provvedimento riconosce, inoltre, un **tax credit** per il **2022** e il **2023** per le **sale cinematografiche**, nella misura massima "del **40%** dei **costi di funzionamento** delle sale cinematografiche, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'art. 21, c. 5, legge n. 220/2016".

In favore delle **aziende agricole** viene istituito un **fondo** da 20mln di euro presso il Ministero delle politiche agricole. Il fondo nasce con lo scopo di sostenere le imprese del comparto aiutandole a sopportare gli ingenti danni economici causati dal conflitto in Ucraina e dalle sanzioni imposte alla Russia. Potranno richiedere un **contributo a fondo perduto** le imprese le cui vendite in Russia, Ucraina e Bielorussia generavano almeno il 20% del loro fatturato complessivo, ovvero, le aziende che hanno subito un incremento dei costi di approvvigionamento del 30% o che hanno subito un calo del 30% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019.

Finanziamenti
In Gazzetta Ufficiale

Riqualificazione aree di crisi industriale: modalità e procedure per la presentazione delle domande di agevolazioni

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, il decreto 24 marzo 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono stabiliti termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale. Il Ministero provvederà con successivo provvedimento, a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalità di accesso alle agevolazioni e a fissare i termini di presentazione della domanda di agevolazioni.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, il decreto 24 marzo 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono stabiliti termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla **riqualificazione delle aree di crisi industriale**.

Il decreto ha il fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori.

Soggetti beneficiari

Possono essere ammessi alle agevolazioni le **imprese costituite in forma di società di capitali**, ivi incluse le società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti **requisiti**:

- a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in

difficoltà così come individuata nel regolamento GBER;

e) nel solo caso in cui gli aiuti siano concessi ai sensi dell'art. 14 del regolamento GBER, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

Sono altresì ammesse alle agevolazioni le **reti di imprese** mediante il ricorso allo strumento del **contratto di rete**.

Programmi ammissibili

I programmi di **investimento produttivo** sono ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti a:

- a) la realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
- b) l'ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
- c) la realizzazione di nuove unità produttive o l'ampliamento di unità produttive esistenti;
- d) l'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 2, punto 49, del regolamento GBER.

I programmi di investimento per la **tutela ambientale** sono ammissibili alle agevolazioni e devono essere diretti a:

- a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa;
- b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
- c) ottenere una maggiore efficienza energetica;
- d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento;
- e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- f) il risanamento di siti contaminati;
- g) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.

Forma delle agevolazioni

Le agevolazioni saranno concesse, anche in combinazione tra loro, nella forma del **contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato**.

Il finanziamento sarà regolato alle seguenti condizioni;

- a) durata massima di **dieci anni** oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di tre anni, commisurato alla durata del programma;

- b) **tasso agevolato di finanziamento pari al 20 per**

cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni;

c) rimborso secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti **il 30 giugno e il 31 dicembre** di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Procedura di accesso

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una **procedura valutativa con procedimento a sportello**. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento.

Il Ministero provvederà a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalità di accesso alle agevolazioni e a fissare i termini di presentazione della domanda di agevolazioni.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 24/03/2022 (Gazzetta Ufficiale 05/05/2022, n. 104)

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

Contratti di sviluppo: stabilito il rifinanziamento per gli esercizi dal 2022 al 2026

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, la direttiva 2 marzo 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce le modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo dalle leggi di bilancio 2020 e 2021 e la riprogrammazione di parte delle risorse destinate al medesimo strumento agevolativo con decreto 5 marzo 2021. In particolare il decreto stabilisce il rifinanziamento della misura dei contratti di sviluppo per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026, per complessivi euro 1.370.000.000,00.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, la direttiva 2 marzo 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce le **modalità di utilizzo** delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo dalle leggi di bilancio 2020 e 2021 e la riprogrammazione di parte delle risorse destinate al medesimo strumento agevolativo con decreto 5 marzo 2021.

In particolare il decreto stabilisce che le risorse destinate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 al rifinanziamento della mi-

sura dei contratti di sviluppo per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026, pari a complessivi **euro 1.370.000.000,00**, sono destinate:

a) **per euro 380.000.000,00** alle istanze di contratto di sviluppo presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia che hanno ad oggetto **programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale** che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo;

b) **per euro 120.000.000,00** alle istanze di contratto di sviluppo presentate all'Agenzia che hanno ad oggetto **programmi di sviluppo turistici** e che non hanno trovato copertura a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo;

c) **per euro 770.000.000,00** alle istanze di accordo di sviluppo di cui all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 che hanno ad oggetto **programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale** presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente direttiva, nonché a quelle aventi ad oggetto i medesimi programmi di sviluppo già presentate all'Agenzia e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse precedentemente assegnate allo strumento agevolativo, a condizione che presentino i requisiti di accesso previsti dal decreto 9 dicembre 2014, come modificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021;

d) **per euro 100.000.000,00** alle istanze di accordo di programma di cui all'art. 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014 che hanno ad oggetto **programmi di sviluppo industriali**, già presentate all'Agenzia alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021 e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse precedentemente assegnate allo strumento agevolativo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, Delibera 02/03/2022 (Gazzetta Ufficiale 05/05/2022, n. 104)

Finanziamenti

Il chiarimento in Commissione Finanze

Autodichiarazione aiuti di Stato: non sono previsti esoneri e proroghe

Con l'interrogazione in Commissione VI Finanze n.

5-08011, sono stati richiesti chiarimenti in merito all'autodichiarazione sugli aiuti di Stato. Il Ministero fa presente che l'adempimento oggetto dell'interrogazione è stato espressamente richiesto dalla Commissione UE al fine dei controlli sul rispetto delle soglie previste dal Temporary Framework e che la fornitura dei dati contenuti nella autodichiarazione è funzionale anche all'iscrizione degli aiuti stessi nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) da effettuare entro il 31 dicembre 2022. Qualunque differimento del termine del 30 giugno, in favore del contribuente, dovrebbe accompagnarsi a un pari differimento del termine finale per la registrazione degli aiuti nel RNA.

Con l'**interrogazione in Commissione VI Finanze n. 5-08011**, sono stati richiesti chiarimenti in merito all'autodichiarazione sugli aiuti di Stato, approvata con il provvedimento n. 143438/2022.

Contenuto dell'interrogazione

Tale provvedimento dispone che "entro il 30 giugno 2022 i contribuenti dovranno presentare la dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti Covid ricevuti, prevista dall'articolo 1, commi da 13 a 17, del DL n. 41 del 2021, per evidenziare le eventuali eccedenze da restituire", circostanza nella quale "tutti i contribuenti che hanno ricevuto gli aiuti Covid dovranno verificare e dichiarare il rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato e il rispetto dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 in relazione ai limiti previsti al 27 gennaio 2021 e al 31 dicembre 2021".

Trattandosi di dati che sono già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, in quanto tali benefici sono stati riconosciuti dalla medesima Agenzia delle entrate ovvero da altri enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, tale "autodichiarazione costituirebbe l'ennesimo adempimento straordinario, ridondante", considerato, vieppiù, che l'art. 6 comma 4 dello Statuto del contribuente prevede testualmente che "al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente", nonché la circostanza che, essendo i massimali stabiliti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro cumulabili, si arriverebbe presumibilmente ad una cifra che potrebbe consentire, per le PMI, di essere esonerate da tale adempimento.

Inoltre, nell'interrogazione viene evidenziato anche la circostanza che "l'omissione o l'indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali" [...] "sproporzionate a carico degli operatori economici e dei professionisti

che li assistono".

Gli Onorevoli interroganti consiglierebbero di considerare l'opportunità "di cancellare le sanzioni ove l'errore nell'indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, disporre l'esonero per le imprese di piccole e medie dimensioni in considerazione della cifra elevata dai massimali consentiti, e prevedere una proroga per l'invio della dichiarazione almeno al 30 settembre 2022".

Risposta del Ministero dell'economia e delle finanze

In risposta, il Ministero fa presente che l'adempimento oggetto dell'interrogazione è stato espressamente richiesto dalla Commissione UE al fine dei controlli sul rispetto delle soglie previste dal Temporary Framework.

Con riferimento alla richiesta relativa alla cancellazione delle sanzioni ove l'errore nell'indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, fa presente che tali sanzioni sono collegate alle previsioni contenute nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che non costituiscono sanzioni "tributarie".

In relazione alla richiesta di disporre l'esonero per le imprese di piccole e medie dimensioni in considerazione della cifra elevata dai massimali consentiti, il Ministero ancora chiarisce che:

- l'autodichiarazione è stata introdotta dall'articolo 1, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 41 del 2021, che ha disciplinato il c.d. "regime ombrello", e riguarda tutti i soggetti beneficiari degli aiuti elencati nel comma 13 del citato articolo 1, non essendo previsto alcun esonero dall'adempimento;

- anche con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021, che disciplina le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti, è stato previsto che tale adempimento debba essere assolto da tutti i soggetti beneficiari dei citati aiuti (articolo 3 del d.m.);

- la decisione della Commissione UE C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021, con la quale è stato autorizzato il c.d. "regime ombrello", conferma la necessità che tale autodichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione.

In riferimento all'importo complessivo di aiuti fruibili, pari a 11,8 milioni di euro, il Ministero rileva che detto importo non tiene conto dei diversi massimali pro tempore vigenti stabiliti con riferimento alle due diverse Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. Infatti,

il limite minimo a cui fare riferimento è quello previsto nell'ambito della Sezione 3.1, applicabile fino al 27 gennaio 2021, pari a 800.000 euro (limite che potrebbe essere raggiunto anche da parte delle PMI).

In ultimo, in merito alla richiesta relativa alla previsione di una proroga per l'invio della dichiarazione almeno al 30 settembre 2022, si rappresenta che i termini per la presentazione del modello sono stati previsti in correlazione con quanto contenuto nella Decisione C(2022) 171 final dell'11 gennaio 2022, per il caso SA.101076 dell'11 gennaio 2022, paragrafo (6), che ha stabilito l'estensione temporale al 30 giugno 2022 delle misure che la Commissione aveva in precedenza approvato nell'ambito del Quadro temporaneo, e per le quali l'Italia ha richiesto, nel mese di dicembre 2021, una proroga.

Dal punto di vista operativo, il Ministero rappresenta che la fornitura dei dati contenuti nella autodichiarazione è funzionale anche all'iscrizione degli aiuti stessi nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Inoltre, nella suddetta dichiarazione, sono presenti ulteriori informazioni sulla fruizione degli aiuti da parte dei contribuenti rispetto ai dati trasmessi in precedenza che saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate per effettuare, entro il 31 dicembre 2022, in modo corretto, sulla base di quanto indicato dal contribuente, la registrazione degli aiuti individuali, fruiti nel corso del 2020, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Il Ministero ritiene dunque che il differimento della data del 30 giugno 2022 pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l'assolvimento dell'obbligo di registrazione. Pertanto, qualunque differimento del suddetto termine del 30 giugno, in favore del contribuente, dovrebbe accompagnarsi a un pari differimento del termine finale per la registrazione degli aiuti nel RNA.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Interrogazione, Commissione VI Finanze n. 5-08011

Finanziamenti

Il chiarimento in Commissione Finanze

Bonus mobili: applicabili i "vecchi" requisiti minimi di classe energetica

La Commissione europea stabilisce per alcuni elettrodomestici l'introduzione di un nuovo sistema di etichette energetiche che utilizza una nuova scala con lettere dalla A alla G (senza quindi le classi da A+

ad A+++ a partire dal 1° marzo 2021. Non essendo possibile stabilire una corrispondenza fra la precedente scala di efficienza energetica da A+++ a D e la nuova scala che va dalla A a G, ai fini della spettanza del bonus mobili per l'acquisto di elettrodomestici dal 1° gennaio 2022, il MITE ritiene siano applicabili i requisiti minimi di classe energetica previsti dall'art. 16 c. 2, D.L. n. 63/2013 nella versione ante legge n. 234/2021.

Con l'interrogazione in Commissione VI Finanze n. 5-08007 sono stati richiesti chiarimenti sulle disposizioni di cui all'art. 1, c. 37, legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) con le quali, è stata prevista la proroga del beneficio del **bonus mobili ed elettrodomestici** fino al **31 dicembre 2024** che ha però stabilito, per alcuni elettrodomestici, dal 1° marzo 2021, l'introduzione di un nuovo sistema di etichette energetiche che utilizza una nuova scala con lettere dalla A alla G (senza quindi le classi da A+ ad A+++).

Contenuto dell'interrogazione

Il Ministero della transizione ecologica ancora non ha dato, delucidazioni in merito all'applicazione del bonus mobili ed elettrodomestici in relazione al nuovo sistema di etichette energetiche per gli acquisti effettuati nel 2021 e pertanto viene chiesto di sapere "quali iniziative (si) intenda(no) adottare in merito all'applicazione delle agevolazioni fiscali relative a mobili ed elettrodomestici".

La risposta del Ministero della transizione ecologica

In risposta al quesito, gli uffici del Ministero della transizione ecologica fanno presente che, a seguito di approfondimenti condotti a livello tecnico con ENEA, è emerso che per gli apparecchi soggetti al Regolamento (UE) 2017/1369 (lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi e congelatori), non risulta possibile stabilire una corrispondenza fra la precedente scala di efficienza energetica da A+++ a D e la nuova scala che va dalla A a G. Quanto sopra è particolarmente vero se si intende individuare un'equivalenza che valga per tutte le tipologie di apparecchi interessati. Le risultanze dell'analisi condotta sugli apparecchi oggetto di "riscalaggio" della classe energetica hanno portato alla modifica della disciplina del Bonus mobili, tramite norma primaria per il tramite dell'articolo 1, comma 37, lettera b), punto 2), della legge 30 dicembre 2021 n. 234. In particolare, è stata definita la classe energetica minima E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie e la classe energetica minima F per i frigoriferi e i congelatori.

Ciò premesso, il MiTE manifesta l'opportunità di ap-

plicare i *requisiti minimi* di classe energetica in vigore previsti per la fruizione del bonus in argomento prima della novella introdotta alla legge n. 234/2021, anche per il **periodo compreso** tra il **1° marzo 2021**, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, e il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore delle suddette modifiche.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Interrogazione, Commissione VI Finanze, n. 5-08007

Impresa

Nel decreto correttivo

Codice della crisi d'impresa: come cambia il concordato con liquidazione del patrimonio

di Vincenzo Morelli - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Ravenna

La domanda di concordato prevista dal nuovo articolo 87 del codice della crisi dovrà contenere più informazioni rispetto a quelle richieste dalla legge fallimentare e dovrà indicare le ragioni per cui la proposta concordataria dovrebbe essere preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale. Nella nuova domanda di concordato, oltre alla descrizione delle cause della crisi e alle informazioni su attivo e passivo del debitore, risulterà necessaria una descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e sulla posizione dei dipendenti. Inoltre, sarà richiesta l'indicazione delle strategie d'intervento previste per la forma di risanamento individuata ed il valore realizzabile dal patrimonio aziendale nell'ipotesi di liquidazione giudiziale. Ma cos'altro deve contenere la domanda in caso di liquidazione del patrimonio?

Con il decreto correttivo al codice della crisi (D.Lgs. n. 12/2019), la cui entrata in vigore dovrebbe essere imminente, sono apportati cambiamenti anche al già rinnovato concordato liquidatorio.

Leggi anche Codice della crisi d'impresa: la mappa dei cambiamenti del decreto correttivo

Finalità del concordato e tipologie di piano

Il decreto correttivo già indicato, nella versione già approvata dal Consiglio dei ministri interverrà sull'articolo 84 della nuova legge in materia di crisi d'impresa dove si prevede la possibilità per l'imprenditore di proporre un **concordato preventivo** ai propri **creditori**.

Le **linee guida** riguardanti i concordati, contenute nel suddetto articolo, **consentono** all'imprenditore la **scelta** tra un concordato in continuità aziendale, con la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assunto o attraverso il superamento della situazione di crisi con ulteriori eventuali alternative.

Si tratta di soluzioni che presentano effetti decisamente differenti tra loro, sia per le prospettive per l'impresa in crisi alla ricerca del risanamento per tornare sul mercato sia per il soddisfacimento dei creditori, ma anche per l'impegno finanziario che può essere richiesto all'imprenditore.

Già in vigenza della legge fallimentare il concordato preventivo presenta rilevanti elementi di difficoltà. Nei futuri concordati (in continuità o liquidatori) si andrà incontro ad elementi che richiederanno agli operatori del settore una maggiore competenza giuridica, tecnica ed operativa per poter presentare una proposta che risponda ai requisiti di legge e possa essere considerata meritevole di accoglimento da parte dei creditori.

Come nei concordati attuali, i **creditori** muniti di privilegio, pegno o ipoteca, potranno essere **soddisfatti solo parzialmente**, ma in misura non inferiore a quel-

la realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali. La parte di credito che non dovesse essere soddisfatta sarà trattata come credito chirografario.

In presenza di queste condizioni, continuerà ad essere necessaria l'**attestazione** da parte di professionista indipendente che certifichi l'incapienza del titolo di prelazione e l'eventuale risultato derivante dalla liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

La condizione comune per qualunque tipologia di concordato sarà data dalla necessità che il soddisfacimento dei creditori non sia inferiore a quello ottenibile dalla liquidazione giudiziale. Risulterà necessario, perciò, uno sforzo ulteriore in sede di preparazione della proposta ai creditori per la presentazione (anche) dello scenario liquidatorio, suffragato da elementi sostenibili nei valori indicati nel realizzo alternativo al concordato.

Come cambia la domanda di concordato

La domanda di concordato prevista dal nuovo articolo 87 del codice della crisi dovrà contenere **più informazioni** rispetto a quelle richieste in vigenza della legge fallimentare e dovrà indicare le **ragioni** per cui la **proposta concordataria** dovrebbe essere **preferibile** rispetto alla **liquidazione giudiziale**.

Nella nuova domanda di concordato, oltre alla **descrizione** delle **cause** della crisi e alle **informazioni** su **attivo** e **passivo** del debitore, risulterà necessaria una descrizione della **situazione economico-finanziaria** dell'impresa e sulla **posizione** dei **dipendenti**.

Sarà richiesta l'indicazione delle **strategie d'intervento** previste per la forma di risanamento individuata ed il valore realizzabile dal patrimonio aziendale nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, con riferimento

alla data di presentazione della domanda di concordato.

La maggiore analiticità delle informazioni da fornire nella domanda riguarderà, ad esempio, anche le **modalità di ristrutturazione** dei debiti e di soddisfazione dei crediti, che potranno avvenire in qualsiasi forma, compresa la cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ma anche con l'attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

Ulteriori dettagli da fornire riguarderanno la **descrizione analitica** delle **modalità** e dei **tempi di adempimento della proposta**, con l'espressa previsione che, in caso di concordato in continuità, risulterà necessario produrre il piano industriale, con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, nonché le informazioni riguardanti i costi da sostenere per la continuità diretta.

La proposta di concordato dovrà contenere anche le informazioni sugli eventuali **apporti di finanza esterna**, sulle ragioni della loro necessità per l'attuazione del piano e sulle iniziative che saranno adottate dall'imprenditore in presenza di uno scostamento rispetto agli obiettivi pianificati.

Tra le altre informazioni espressamente richieste dalla nuova domanda di concordato preventivo meritano evidenza quelle riguardanti la **gestione dei lavoratori dipendenti** ed i rapporti con i loro rappresentanti, nonché quelle sulle possibili azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, aggiungendo le possibili prospettive di realizzo.

Concordato con liquidazione del patrimonio

Nel caso di presentazione di un concordato con liquidazione del patrimonio, la proposta dell'imprenditore deve **necessariamente** contenere la **previsione** di un **apporto di risorse esterne** (nuova finanza) che consenta di incrementare almeno del dieci per cento l'attivo disponibile per l'esecuzione del concordato.

Anche in futuro sarà richiesto che questa forma di concordato assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari, e dei creditori privilegiati degradati per incapacienza, in misura almeno pari al venti per cento dell'ammontare complessivo dei crediti di questi creditori.

Le risorse esterne potranno essere distribuite a favore dei creditori in deroga agli articoli 2740 e 2741 del Codice civile (che trattano dell'adempimento delle obbligazioni e della graduazione del pagamento dei creditori), con l'applicazione della "relative priority rule",

contenuta nella direttiva UE 2019/1023, che entrerà formalmente nel codice della crisi e dell'insolvenza.

La nuova finanza può essere utilizzata a discrezione dell'imprenditore e non sarà più necessario che i creditori di grado superiore siano stati completamente soddisfatti prima di prevedere un pagamento a favore dei creditori meno garantiti.

Resterà, comunque, la condizione che sia previsto il soddisfacimento minimo a favore dei creditori chirografari, e privilegiati incapienti, nella misura complessiva del venti per cento.

Sono considerate finanza esterna le risorse messe a disposizione del concordato da parte dei soci, a qualunque titolo e senza obbligo di restituzione o vincolo di postergazione.

Viene, quindi, espressamente previsto che **tutti i versamenti dei soci** (compreso l'aumento di capitale) costituiscono **finanza esterna** e che, in quanto tali, possono essere destinati al raggiungimento del miglior risultato atteso per il concordato. Senza dover necessariamente rispettare l'ordine di graduazione dei creditori concorsuali.

Nel concordato con liquidazione del patrimonio sarà prevista la **nomina** (giudiziale, a cura del Tribunale) di un **liquidatore** che darà esecuzione alle operazioni di realizzo, assicurando efficienza e celerità nell'esecuzione del concordato, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Questa nomina potrebbe non risultare necessaria nel caso in cui nel piano, oltre alla previsione della liquidazione del patrimonio o della cessione dell'azienda, fosse già indicato il nominativo dell'offerente. Resterà, comunque, la necessità della vendita con modalità competitive che potrebbe portare a risultati più favorevoli per i creditori.

Qualora il piano preveda l'offerta, da parte di un soggetto già individuato, per l'**affitto** o il **trasferimento** dell'azienda o di uno o più rami d'azienda (anche ante omologa), prima di darvi esecuzione, il **commissario giudiziale** dovrà verificare l'assenza di eventuali **soluzioni migliorative** e dovrà assicurare il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

Classi di creditori

Il piano del concordato con liquidazione del patrimonio **può prevedere** la suddivisione dei creditori in classi, con trattamenti differenziati tra loro. La differenza di trattamento riservato a ciascuna classe non potrà avere l'effetto, tuttavia, di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Resterà **necessaria** la suddivisione dei creditori in classi, **in presenza** di creditori titolari di **crediti tributari** o **previdenziali** a favore dei quali non viene previsto il pagamento integrale o qualora esistano credito-

ri titolari di garanzie prestate da terzi e per i creditori il cui soddisfacimento sarà previsto anche con utilità diverse dal denaro.

Impresa
Dal CNDCEC

Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza: pubblicazione entro il 30 giugno

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili informa che gli Ordini professionali, dovranno pubblicare l'Attestazione assolvimento obblighi di trasparenza sui dati, effettuata solitamente, dal Collegio dei Revisori o dal Revisore Unico, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, a cura del RPCT, nella sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" dell'Amministrazione Trasparente entro il prossimo 30 giugno. Sempre entro tale data, la sola griglia di rilevazione dovrà essere inviata all'ANAC.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato l'informativa n. 42 per rendere note le recenti indicazioni fornite dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di **trasparenza e di prevenzione della corruzione**.

In particolare il Consiglio comunica che è stata emanata la Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 relativa all'Attestazione assolvimento obblighi di trasparenza sui dati pubblicati nell'Amministrazione Trasparente in cui viene chiarito che, allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Autorità, ha individuato specifiche categorie di dati di cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013, o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 maggio 2022. L'attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, va pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" **entro il 30 giugno 2022** e, sempre entro tale data, la sola griglia di rilevazione è **trasmessa all'ANAC all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it**. Il documento dovrà anche contenere un'attestazione riguardo all'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente,

trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del dlgs 33/2013) strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

La delibera riguarda le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, gli Ordini professionali, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica non di controllo, le fondazioni, le associazioni e gli enti privati come individuati all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013.

In considerazione della cessazione dello stato di emergenza per il Covid, è stato inserito quale **specifico obbligo di pubblicazione oggetto di attestazione**, anche il **Rendiconto della raccolta fondi per il contrasto all'emergenza Covid**, previsto dal DL n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27.

Nel caso degli **Ordini professionali**, l'attestazione è solitamente effettuata dal Collegio dei Revisori o dal Revisore Unico; tale attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovrà essere pubblicata, a cura del RPCT, nella sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" dell'Amministrazione Trasparente **entro il prossimo 30 giugno** e, sempre entro tale data, la sola griglia di rilevazione dovrà essere inviata all'ANAC al seguente indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.

Sul sito dell'Autorità sono accessibili tutti i documenti, comprensivi di griglie, schede di sintesi e criteri di compilazione.

Inoltre il consiglio informa che con comunicato del 2 maggio 2022 l'ANAC ha stabilito che le pubbliche amministrazioni tenute alla adozione del PIAO1 che non abbiano ancora approvato il **Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024**, potranno deliberare la **proroga** della durata del Piano di Prevenzione della Corruzione 2021/2023, qualora ritengano le previsioni contenute ancora attuali ed efficaci, anche tenuto conto dell'eventuale impegno in progetti legati all'attuazione del Pnrr.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, Informativa 04/05/2022, n. 42

Impresa
Dal CNDCEC

Insolvency: le osservazioni e le proposte dei commercialisti e di Confindustria

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato l'informativa n. 43 con cui comunica che lo scorso 17 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE/2019/1023, c.d. *Insolvency*, che l'Italia dovrà recepire entro il prossimo 17 luglio e che, in collaborazione con Confindustria, ha elaborato le osservazioni afferenti allo schema di decreto legislativo, che ha inviato ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, nonché alla Prof.ssa Ilaria Pagni, Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza istituita presso il Ministero della Giustizia.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato l'informativa n. 43 con cui comunica che lo scorso 17 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE/2019/1023, c.d. *Insolvency*, che l'Italia dovrà recepire entro **il prossimo 17 luglio**.

Lo Schema interviene in modo significativo sul decreto legislativo n. 14/2019, recante il **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza**, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 15 luglio.

Il Consiglio Nazionale ha inviato ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, nonché alla **Prof.ssa Ilaria Pagni**, Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza istituita presso il Ministero della Giustizia, il documento elaborato in collaborazione con Confindustria, recante le **osservazioni** afferenti allo schema di decreto legislativo in parola.

In particolare è stato evidenziato che con il decreto sono state apportate, tra le altre, le seguenti modifiche:

- la sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi disciplinate nell'attuale Titolo II del Codice, con l'istituto della **composizione negoziata** per la soluzione della crisi d'impresa;
- l'introduzione del **piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)**, mediante il quale il debito-

re può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, che dovranno approvare il piano all'unanimità e la distribuzione del ricavato anche in deroga alla disciplina civilistica su responsabilità patrimoniale del debitore e su concorso dei creditori e cause di prelazione;

- la **revisione del concordato preventivo** in continuità aziendale mediante la previsione della:

i) obbligatorietà della suddivisione dei creditori in classi, che dovranno approvare la proposta e il piano all'unanimità;

ii) doppia regola distributiva secondo cui, per il valore di liquidazione, il creditore di rango inferiore può essere soddisfatto solo dopo quello di rango superiore (c.d. priorità assoluta), mentre, per il valore derivante dalla continuità, i crediti inseriti in una classe devono ricevere complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (c.d. priorità relativa) (artt. 19 e ss. dello Schema, che modificano gli artt. 84 ss. del Codice).

La stabilizzazione della composizione negoziata, già in vigore dallo scorso 15 novembre, per Confindustria e il CNDCEC rappresenta una scelta apprezzabile. Tuttavia, continua a destare perplessità **il ruolo riconosciuto ai creditori pubblici** qualificati dalla legge di conversione del c.d. Decreto PNRR (DL n. 152/2021) e rafforzato dallo Schema. Infatti, quest'ultimo, nel confermare il dovere dell'imprenditore di adottare presidi organizzativi idonei alla rilevazione tempestiva, ha chiarito i criteri per valutare l'adequazione di tali presidi, ha introdotto i segnali di allarme e vi ha ricompreso le esposizioni debitorie nei confronti dei creditori pubblici qualificati.

Nelle osservazioni viene evidenziato che **non viene condiviso l'allargamento del perimetro dei creditori pubblici** qualificati ricomprendendovi anche l'INAIL alla stregua di un'estensione automatica. Al riguardo, peraltro, lo Schema prevede l'applicabilità della relativa disciplina con la medesima decorrenza delle disposizioni riguardanti l'INPS, ossia in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, per evitare un'applicazione retroattiva, andrebbe quantomeno previsto che con riferimento all'INAIL essa si applichi in relazione ai debiti accertati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Inoltre il documento evidenzia la necessità di maggiore ordine e chiarezza al fine di rendere il quadro di riferimento più **intelligibile** per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti: debitori, creditori, professionisti e magistrati. Infatti, il succedersi di provvedimenti, cambiamenti e integrazioni senza una meditata visione di

insieme sta generando un **diffuso disorientamento** e rischia di non centrare gli obiettivi di semplificazione degli istituti e di valorizzazione dell'autonomia privata.

Viene richiesto di tenere maggiormente in considerazione il rapporto tra gli istituti della composizione negoziata e della domanda con riserva, dalla quale si può virare verso l'una o l'altra soluzione di regolazione della crisi, realizzando quella flessibilità richiesta e suggerita dalla normativa. Infatti, gli articoli 40-44 del Codice consentono di accedere con lo schema della domanda con riserva non soltanto a concordato preventivo e accordi di ristrutturazione ma, stando alle novità dello Schema, anche al piano di ristrutturazione omologato. Tuttavia, la domanda con riserva seguita da un piano di ristrutturazione omologato rischia di **sovrapporsi** e porsi in concorrenza con la composizione negoziata, per diverse ragioni.

Infine viene evidenziato che a fronte del progressivo ampliamento del ventaglio degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, si allargano anche i margini di discrezionalità attraverso cui sia l'imprenditore individuale sia l'imprenditore collettivo possono individuare le misure idonee a intercettare tempestivamente lo stato di crisi e le iniziative adeguate ad affrontarla. Il rovescio della medaglia è una **maggiore incertezza riguardo la sindacabilità ex post**, in sede giurisdizionale, circa le scelte operate nel caso in cui queste ultime non si siano rivelate sufficienti al superamento della crisi. I tempi appaiono maturi per una revisione della materia in linea con l'impostazione adottata anche dal legislatore europeo e massimamente improntata alla valorizzazione dell'autonomia privata e alla salvaguardia del valore d'impresa e assai meno a presunzioni applicate con lettura postuma degli eventi.

A cura delle Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 05/05/2022, n. 43

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Agevolazioni alle imprese: tasso di attualizzazione e rivalutazione dal 1° maggio allo 0,65%

Con il decreto 27 aprile 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dello Sviluppo Economico sta-

bilisce che, a decorrere dal 1° maggio 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,65%.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, il decreto 27 aprile 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico recante l'aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

Considerato che il tasso base di riferimento e di attualizzazione, calcolato nei tre mesi precedenti, è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° maggio 2022, nella misura pari a - **0,35%**, Il Ministero ha stabilito che, **a decorrere dal 1° maggio 2022**, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è **pari allo 0,65%**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 27/04/2022 (Gazzetta Ufficiale 05/05/2022, n. 104)

Bilancio e contabilità

Le indicazioni di Assirevi

Enti del Terzo settore: linee guida per la revisione del bilancio

di Carlotta Armuzzi - Avvocato, Phd, Studio Gnudi e Associati

Con il documento di ricerca n. 244 Assirevi ha dettato le linee guida per la revisione del bilancio degli enti del Terzo settore, in base alle previsioni del Codice del Terzo Settore. Il documento esamina, inoltre, i profili relativi alle modalità di conferimento dell'incarico di revisione negli ETS, con uno specifico approfondimento sul conferimento di tale incarico per l'esercizio 2021. Al Documento sono allegati anche un esempio di relazione della società di revisione (Allegato A) e un esempio di lettera di attestazione (Allegato B).

L'art. 13 del Codice del Terzo settore prevede che gli **enti del Terzo settore** predispongano "il bilancio di esercizio formato dallo **stato patrimoniale**, dal **rendiconto gestionale**, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla **relazione di missione** che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie".

Il medesimo articolo prevede altresì che il bilancio degli ETS venga redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, emanato il 5 marzo 2020.

In proposito, lo scorso febbraio, l'Organismo Italiano di Contabilità ha emanato il principio contabile specifico per gli ETS, OIC 35.

Leggi anche

- Nuovo OIC 35 per i bilanci degli enti del Terzo settore

- OIC 35: disciplina specifica per le entrate tipiche degli enti del Terzo settore

L'art. 31 del Codice del Terzo settore prevede l'**obbligo** per gli ETS di nominare un **revisore legale** quando l'ente superi, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- 1.100.000 euro come totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale;
- 2.200.000 euro come ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate;
- 12 dipendenti, in media, occupati durante l'esercizio.

Ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore, la revisione legale, svolta ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 nel rispetto dei Principi di revisione ISA Italia, può essere anche affidata all'organo di controllo dell'ente.

Efficacia delle disposizioni sulla revisione del bilancio degli ETS

Nel documento di ricerca n. 244 Assirevi affronta il tema, tutt'altro che banale, dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alla **revisione del bilancio degli ETS**.

Relativamente a tale aspetto, Assirevi sottolinea che l'impianto normativo del Codice del Terzo settore e del D.M. 15 settembre 2020, che disciplina le procedure di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (**RUNTS**), prevede rispettivamente che devono essere considerati ETS gli enti "iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore" (art. 4 del Codice del Terzo settore) e che "l'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore" (art. 4, D.M. 15 settembre 2020).

Una prima lettura di tali disposizioni potrebbe porterebbe a ritenere che la normativa del Codice del Terzo settore sia applicabile solamente a partire dalla data in cui l'ente risulti formalmente iscritto al Registro e, dunque, abbia acquisito a tutti gli effetti la qualifica di ETS.

Tuttavia, in relazione a tale profilo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in alcune note ha precisato che, per gli ETS già iscritti nei preesistenti registri delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, talune disposizioni del Codice del Terzo settore che "non presentano alcun vincolo di condizionalità rispetto all'operatività del RUNTS" sono applicabili anche nelle more dell'iscrizione degli ETS in tale Registro.

In questo senso si sono espresse la Nota del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 novembre 2020 e quella più recente del 29 dicembre 2021 che hanno indicato come gli articoli 30 e 31 CTS sono norme che "non presentano alcun vincolo di condizionalità rispetto all'operatività del RUNTS". Inoltre, il Ministero del lavoro è nuovamente intervenuto, lo scorso 5 aprile 2022 con la nota n. 5941 "Ordinamento contabile degli enti del Terzo settore. Articolo 13 del D.Lgs. n. 117/2017. Chiarimenti", nella quale è previsto espressamente che "gli ETS sono tenuti ad applicare i modelli di bilancio a partire dal bilancio dell'esercizio 2021".

Leggi anche Enti del Terzo settore: quando entra in vigore l'utilizzo degli schemi di bilancio prefissati

In buona sostanza, conclude Assirevi, il panorama normativo sopra delineato e i relativi chiarimenti ministeriali portano a ritenere che l'obbligo di redigere il bilancio secondo le disposizioni del Codice del Terzo settore, del D.M. 5 marzo 2020 e del principio Contabile specifico per gli ETS - OIC 35 decorra sin **dall'esercizio 2021** e che, a partire dal medesimo esercizio, i bilanci debbano essere **assoggettati alla verifica del revisore**, nominato ai sensi dell'art. 31 del Codice.

Il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio

Ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore, come interpretato alla luce dei chiarimenti ministeriali, gli enti sono obbligati a nominare un revisore legale che svolga la propria attività sui bilanci relativi all'esercizio 2021.

Quanto allo specifico tema del conferimento degli incarichi di revisione, Assirevi sottolinea che sebbene il Codice non preveda una esplicita norma o uno specifico rimando alla disciplina delle società di capitali, la dottrina che si è espressa in proposito ha chiarito che "gli incarichi di revisione legale negli ETS dovrebbero essere soggetti alla **medesima disciplina prevista per gli enti societari**".

In ragione di ciò, si ritiene quindi richiamabile, anche per gli ETS, l'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010. Tale norma, prevede che, salva l'ipotesi di neo-costituzione della società in cui la nomina del revisore deve avvenire nell'atto costitutivo, "l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico".

Anche nel contesto degli ETS, Assirevi ritiene, dunque, che la nomina del revisore debba avvenire nell'atto costitutivo solamente nell'ipotesi di neo-costituzione dell'ente (*ex art. 21 del Codice*). Nel caso invece di enti già costituiti, questi devono, in primo luogo, adeguare lo statuto alla disciplina del Codice del Terzo settore prevedendo, inter alia, la nomina del revisore se applicabile e, in seguito, conferire l'incarico di revisione in sede assembleare (ove tale organo sia previsto *ex lege*).

Con riguardo, poi, al soggetto deputato a formulare la proposta motivata di incarico in assemblea, nel silenzio del Codice del Terzo settore sul punto, Assirevi ritiene che debba procedervi l'organo di controllo, in virtù di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n.

39/2010.

Nella specifica ipotesi in cui l'organo di controllo non fosse stato ancora nominato, Assirevi rimanda a quanto dalla stessa affermato nel Quaderno n. 4, in tema di formulazione della proposta motivata nel caso di prima nomina contestuale del collegio sindacale e del revisore delle S.r.l. In tale documento, l'Associazione precisa che la soluzione più efficiente dal punto di vista delle tempistiche è quella in base alla quale la società - l'ETS in questo caso - nomina nella medesima assemblea il revisore e il Collegio Sindacale. A tal fine, i nuovi componenti dell'organo di controllo, preliminarmente avvisati in via informale della propria nomina, dovrebbero eseguire un opportuno lavoro preparatorio al fine di predisporre, in tempo utile per l'assemblea, la proposta motivata di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010.

Evidenzia, inoltre, Assirevi, la diversità del procedimento per le **fondazioni**, prive di assemblea. Con riferimento a tali enti, essendo l'organo amministrativo e l'organo di controllo gli unici richiesti dal Codice del Terzo settore, in assenza di una particolare struttura di governance prevista dall'autonomia statutaria, il conferimento dell'incarico di revisione dovrebbe essere effettuato dall'organo amministrativo su proposta motivata dell'organo di controllo.

Le possibili casistiche

Con particolare riferimento al conferimento dell'incarico di revisione relativo al bilancio 2021, l'Associazione evidenzia le **possibili casistiche** che potrebbero verificarsi, in ragione della tipologia di ente e della relativa "reattività" nell'adeguarsi alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Più precisamente, vengono delineate le seguenti possibili casistiche:

1. Enti diversi da APS, ODV e ONLUS, privi di transizione automatica nel RUNTS, che possono richiedere di iscriversi al RUNTS a partire dal 24 novembre 2021. Tali enti diventeranno ETS, e quindi obbligati a seguire le previsioni del Codice del Terzo settore, solamente quando saranno formalmente iscritti nel Registro. Questi enti dovrebbero pertanto presentare in sede di iscrizione al RUNTS uno statuto conforme al Codice del Terzo settore ivi incluso, ove applicabile, la previsione di nomina del revisore.

In considerazione del fatto che per tali enti l'**iscrizione al Registro** assume **valore costitutivo**, questi saranno obbligati a seguire le previsioni del Codice nel 2022 (o successivamente) e non saranno, perciò, tenuti ad assoggettare a revisione il bilancio 2021. (cfr., sul punto, la nota del Ministero del lavoro n. 5941 del 5 aprile 2022).

Il conferimento dell'incarico al revisore relativo all'esercizio 2022 (o seguente) potrà quindi avvenire, **nell'assemblea** o, nel caso di fondazioni, con la **delibera dell'organo amministrativo**, di approvazione del bilancio 2021 o nell'atto costitutivo se l'ente è neocostituito.

2. Con riguardo alle APS, ODV e ONLUS (ovvero enti che transitano automaticamente nel RUNTS), si potranno verificare, secondo l'Associazione, due ulteriori casistiche:

A. enti che, alla luce delle citate disposizioni normative e delle interpretazioni ministeriali fornite, hanno già provveduto a modificare i propri statuti per prevedere la nomina del revisore e a conferire a questo l'incarico con riguardo agli esercizi 2021-2023 nel corso dell'assemblea (o, nel caso di fondazioni, con la delibera dell'organo amministrativo) di approvazione del bilancio 2020;

B. enti che non hanno ancora provveduto a modificare i propri statuti prevedendo la nomina del revisore per l'esercizio 2021. Questi enti si troveranno in effetti a provvedere alle modifiche dei propri statuti introducendo la previsione della revisione legale e a conferire l'incarico di revisione entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di esercizio 2021. Con riferimento a tale ipotesi, l'Associazione ritiene auspicabile attendersi che le assemblee (o, nel caso di fondazioni, ove così previsto, le delibere dell'organo amministrativo) di approvazione del bilancio 2021 si tengano, se così previsto dallo statuto, entro il 30 aprile 2022 e il conferimento dell'incarico al revisore avvenga con tempistiche compatibili per permettere a quest'ultimo di svolgere la propria attività, tenendo peraltro conto del fatto che il deposito della relazione del revisore deve avvenire entro 15 giorni dall'assemblea di approvazione del bilancio revisionato. Sul punto, si precisa che il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, benché spesso previsto negli statuti degli ETS, è disposto dal Codice civile per le società di capitali, **non** risultando, invece, **obbligatorio per gli ETS**. La legge, infatti, non prevede per questi ultimi alcun termine specifico. Assirevi conclude il documento evidenziando, con particolare riguardo agli enti che ancora non avessero provveduto a conferire l'incarico di revisione del bilancio 2021, la necessità che il revisore prenda urgentemente contatto con l'ETS per sollecitare la nomina in tempi rapidi e tramite le modalità tecniche sopra descritte, posto che, qualora la **nomina del revisore** non dovesse avvenire nelle tempistiche sopra esposte, lo stesso si troverebbe nella impossibilità di emettere una opinione sul bilancio 2021.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.